SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 90

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 13 ottobre 1998)

INDICE

BARRILE: sul fermo biologico (4-09682) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole) Pag.* 6779

BEVILACQUA, MARRI: sull'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari (4-07801) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6780

BIANCO: sull'edilizia scolastica (4-08355) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6782

BONATESTA, VALENTINO: sul trattamento pensionistico del signor Giovanni Schirru (4-10370) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6783

BONAVITA ed altri: sulle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio delle province di Ravenna, Forlì e Rimini (4-05345) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole)* 6785

BOSI: sul sequestro dell'azienda di proprietà del signor Vittorio Miri di Prato (4-05057) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 6787

BUCCIERO: sul trasferimento del sovrintendente scolastico di Bari dottor Giovanni Lacoppola (4-10130) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6790

CARELLA: sulle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio della provincia di Foggia (4-05511) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole) Pag.* 6791

CAZZARO: sulle casse peota (4-09892) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 6792

CORTIANA: sull'obbligatorietà delle vaccinazioni (4-11042) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6797

DANIELI: sul gruppo Montefibre (4-08422) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 6798

DE LUCA Michele: sulla tromba d'aria verificatasi il 27 maggio 1996 nel territorio della provincia di Parma (4-00414) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole)* 6800

DOLAZZA: sul comportamento del provveditore agli studi di Bergamo (4-05989) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6801

LASAGNA: sulle spadare (4-11477) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole)* 6802

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

LOMBARDI SATRIANI: sulla procura della Repubblica di Palmi (4-07295) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* *Pag.* 6803

MAGNALBÒ ed altri: sul reato di usura (4-08098) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 6806

MANFROI ed altri: sulla sede INAIL di Treviso (4-09821) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6811

MARCHETTI: sulla Synthesis spa di Massa (4-10463) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6812

NAVA: sulle agevolazioni alle imprese (4-08927) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 6813

PEDRIZZI ed altri: sull'insegnamento della religione cattolica (4-l09l4) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6815

PERUZZOTTI: sulla nomina di insegnanti di sostegno della Sicilia in provincia di Varese (4-08276) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6817

PERUZZOTTI ed altri: sul trasferimento della dottoressa Agnese Ferrario (4-11105) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6819

PIERONI ed altri: sul fermo biologico (4-09597) (risp. PINTO, *ministro per le politiche agricole)* 6822

PREIONI: sull'utilizzo delle preture distaccate non presidiate (4-03949) (risp. FLICK, *ministro di grazia e giustizia)* 6822

sui lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (4-09028) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6824

RIPAMONTI: sullo stato di abbandono dell'archivio del provveditorato agli studi di via Ripamonti a Milano (4-09665) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* *Pag.* 6826

sul comitato Co.Bas. 40 per 35 (4-10177) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6828

ROSSI: sul plesso scolastico di Antegnate (Bergamo) (4-09653) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)*

RUSSO SPENA: sui contratti d'area di Crotone e Manfredonia (4-10004) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6829

SALVATO, MANZI: sul pensionamento anticipato in caso di attività usuranti (4-00704) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6834

SERENA: sul reato di usura (4-01673) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 6807

sulla costruzione della raffineria ANIC Alto Adriatico (4-03078) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 6836

SERVELLO: sull'azienda CAGI di Motta Visconti (Milano) (4-03889) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6837

SPECCHIA: sugli assegni familiari (4-08283) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 6838

TONIOLLI: sulle casse peota (4-08898) (risp. PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro)* 6793

VALENTINO, BONATESTA: sui rapporti fra Enel e Nigeria (4-02333) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo)* 6840

VEDOVATO: sull'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare (4-08593) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)* 6842

BARRILE. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la misura del fermo biologico, che consiste nel prolungato arresto dell'attività di pesca con alcuni attrezzi a tutela della riproduzione della fauna ittica, e che prevede un contributo alle imprese di pesca per compensare parzialmente il mancato guadagno, si è dimostrata particolarmente efficace per la difesa della biomassa;

che il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, recante «Attuazione del fermo biologico 1995», successivamente convertito in legge 28 febbraio 1996, n. 107, recita al punto 9 dell'articolo 1: «Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico»;

che contrariamente a quanto previsto dal citato decreto-legge n. 16 del 1996, sia nel 1996 che nel 1997 l'attuazione del fermo biologico ha potuto realizzarsi soltanto attraverso l'emanazione di decreti-legge, venendo meno all'impegno affidato dal Governo al Parlamento per la realizzazione del programma quinquennale di definizione della misura;

che a tutt'oggi, benchè il periodo ideale per l'attuazione del fermo biologico coincida con la stagione primaverile-estiva, non risulta siano state assunte decisioni relative all'attuazione del fermo di pesca per l'anno in corso;

che il fermo biologico riscuote l'unanime consenso dei pescatori, dei ricercatori scientifici e dei consumatori in quanto, aumentando la massa pescabile, permette di reperire sul mercato prodotti ittici a costi contenuti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere:

per adempiere a quanto previsto dal decreto-legge n. 16 del 1996;

in particolare, per assicurare l'attuazione del fermo biologico nel 1998.

(4-09682)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Si premette che – prendendo atto del significato da più parti fatto valere del fermo biologico inteso quale presidio a difesa dell'equilibrio ecologico e a tutela dell'economia ittica – anche quest'anno

è stato confermato il provvedimento *de quo* inserendo degli emendamenti al disegno di legge (atto Camera n. 3528) recante misure in materia di pesca ed acquacoltura.

A differenza, però, degli anni precedenti tale fermo sarà attuato, per il corrente anno, attraverso un nuovo meccanismo che tiene conto degli orientamenti della Commissione europea.

In definitiva è istituita una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministero in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 41 del 17 febbraio 1982.

La citata misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato (nel rimborso degli oneri previdenziali dovuti per il medesimo personale) e, limitatamente all'anno 1998, in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(8 settembre 1998)

BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 104, del 12 febbraio 1985, sono stati approvati i nuovi programmi didattici della scuola primaria;

che la legge n. 148 del 5 giugno 1990 reca «Riforma dell'ordinamento scolastico della scuola elementare»;

che con decreto ministeriale del 28 giugno 1991 sono state definite le modalità per l'introduzione generalizzata della lingua straniera;

che la circolare ministeriale n. 116 del 21 aprile 1992, protocollo n. 1356, fornisce le prime indicazioni attuative, mentre la circolare ministeriale n. 247 del 17 luglio 1995 fornisce le indicazioni attuative per il triennio 1995-96/1997-98 nella predisposizione del piano di sviluppo della lingua straniera;

che, in particolare, in quest'ultima circolare è stata richiamata l'attenzione sulla necessità che nei progetti delle scuole fosse prevista l'utilizzazione di tutti i docenti che avevano concluso o concludevano la formazione entro il 31 dicembre 1995, nonchè l'assegnazione in via prioritaria dei vincitori del concorso magistrale che avevano superato le prove facoltative di lingua agli ambiti comprensivi dell'insegnamento della lingua straniera oggetto delle prove superate;

che è stato rilevato che uno dei motivi del mancato pieno impiego delle risorse di personale nell'insegnamento della lingua straniera è dovuto alla utilizzazione di docenti specialisti nelle scuole in cui sono

presenti docenti in grado di insegnare la lingua straniera come specializzati;

che la circolare ministeriale n. 444 del 1° agosto 1996, recante «Insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare. Anno scolastico 1996-97», invita i provveditori agli studi a impegnare nell'insegnamento della lingua straniera tutti i docenti in possesso della capacità professionale, ivi compresi i vincitori del concorso magistrale, a partire dalla terza classe; viene stabilito inoltre che, nel caso in cui in uno stesso plesso siano presenti più docenti specializzati, il gruppo docente gestirà ambiti, tempi e organizzazione dell'insegnamento della lingua straniera, utilizzando proficuamente tutte le competenze nel quadro di una fattiva collaborazione professionale;

che quanto sopra evidenziato crea una disparità di trattamento nei confronti di personale qualificato in possesso di laurea in lingue straniere ed in possesso di diploma magistrale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover adottare i provvedimenti necessari per consentire anche al personale in possesso della suddetta laurea e del diploma magistrale l'insegnamento della lingua nelle scuole elementari, sanando la illegittima disparità di trattamento creatasi, e al fine di garantire le migliori condizioni di attivazione e prosecuzione dell'insegnamento della suddetta disciplina.

(4-07801)

(30 settembre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che la legge n. 148 del 1990 e il decreto ministeriale 28 giugno 1991, attuativo dell'articolo 10 della legge medesima, prevedono che l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari venga impartito dai docenti elementari di ruolo, che attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione differenziati, sulla base della pregressa conoscenza linguistica, abbiano acquisito una adeguata conoscenza in materia.

Dal 1982 questo Ministero ha provveduto all'attivazione di corsi di formazione di tipo A (100 ore), B (150 ore) e C (300 ore) e di corsi di 500 ore per insegnanti senza alcuna conoscenza linguistica.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 114 del 1993 è stata introdotta nell'ultimo concorso magistrale una prova facoltativa di lingua.

Conseguentemente, stante l'attuale quadro normativo, sono abilitati all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari sia i docenti che hanno frequentato i corsi di formazione in servizio sia i vincitori dell'ultimo concorso magistrale che hanno sostenuto la prova

facoltativa di lingua straniera; ad essi si riconosce identica competenza professionale – sia laureati che non – e quindi parità di trattamento.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

BIANCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede, tra le altre cose, specifici interventi sia per lo sviluppo economico delle aree depresse sia per il rifinanziamento della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sull'edilizia scolastica;

che le succitate disposizioni hanno contribuito a determinare un evidente stato di incertezza in merito alla destinazione dei fondi per l'edilizia scolastica, dovuto ai contenuti dello stesso decreto-legge n. 67 del 1997, dal quale non è possibile desumere con esattezza se a detti fondi abbiano accesso tutte le regioni o solo quelle sui cui territori si trovino aree classificate come depresse;

che le incertezze di cui sopra hanno, di fatto, bloccato l'emanazione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del decreto di riparto regionale dei fondi per l'edilizia scolastica, vanificando la programmazione regionale e bloccando l'utilizzo delle risorse che i vari enti locali, nell'ambito dei rispettivi bilanci, hanno destinato ad integrazione dei finanziamenti di parte nazionale;

che la ritardata assegnazione dei fondi per l'edilizia scolastica sopravviene in una fase di riforma del sistema scolastico, la cui attuazione richiede significative modifiche organizzative ed adeguati miglioramenti qualitativi delle strutture edilizie destinate alla didattica, i cui costi non possono essere, oggettivamente, sostenuti solo dalle regioni e dagli enti locali, che già sono gravati dalla spesa relativa ai servizi per l'accesso (trasporti, mense, residenze) ed alle relative attività extra-scolastiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga di provvedere urgentemente all'emanazione del decreto di riparto regionale dei fondi per l'edilizia scolastica;

se non ritenga di superare la situazione di incertezza generatasi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 67 del 1997, provvedendo a garantire la copertura finanziaria della seconda e terza annualità dei piani triennali di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.

(4-08355)

(5 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che questo Ministero ha potuto avviare le procedure per il riparto delle risorse finalizzate all'attuazione delle opere di edilizia scolastica comprese nel secondo piano annuale del primo piano di programmazione triennale contemplato dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, soltanto dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, con riferimento particolare al secondo comma dell'articolo 5.

Con decreto dell'8 giugno 1998 è stata disposta la suddetta ripartizione per un totale di lire 522 miliardi divisi fra le varie regioni.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il signor Giovanni Schirru è titolare di pensione d'invalidità con decorrenza 1° agosto 1968, in pagamento presso la sede INPS di Viterbo, per un importo integrato al trattamento minimo (lire 697.000 mensili nell'anno 1997);

che nel mese di ottobre 1997 chiedeva all'INPS la pensione di reversibilità a causa del decesso della moglie Serafina Cariglia; la domanda veniva accolta e la pensione concessa con decorrenza 1° novembre 1997;

che l'INPS però applicava al pensionato l'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, integrando al trattamento minimo la pensione di reversibilità e riducendo la pensione personale dello Schirru all'importo scaturito dal calcolo puro della pensione cosiddetta «adeguata»;

che il suddetto articolo di legge prevede, infatti, che in caso di due pensioni, entrambe basse e integrabili al trattamento minimo, quest'ultimo vada concesso sulla pensione che ha più contributi, nel caso specifico quello della moglie, essendo lo Schirru stato pensionato per invalidità dal 1968;

che in tal modo il pensionato si trova escluso dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495/93, che prevede che al coniuge superstite spetti il 60 per cento minimo INPS in vigore al momento del decesso del congiunto;

che lo Schirru avrebbe dovuto percepire la propria pensione per intero al minimo INPS (lire 697.000 mensili) ed il 60 per cento del minimo INPS (lire 418.000 mensili) della pensione della moglie; invece, a causa dell'applicazione del sopraindicato articolo di legge percepisce sempre una pensione al minimo (quella di reversibilità) e la sua pagata sull'importo dei soli contributi versati (circa 330.000 lire mensili nel caso in oggetto);

che la emblematicità dei caso suindicato lascia supporre la gravità di una situazione discriminante sull'intero territorio nazionale in quanto da alcuni riscontri effettuati sembrerebbe che non tutte le sedi INPS applichino tale normativa, preferendo lasciare inalterata la situazione;

che in tal modo non dappertutto viene accordata la facoltà ai pensionati di optare per il trattamento più favorevole, giusto quanto riconosciuto dalla giurisprudenza degli anni passati, confermando purtroppo che la legge non sempre è uguale per tutti o quantomeno non sempre è uguale dappertutto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire presso la sede INPS di Viterbo perchè garantisca al signor Giovanni Schirru il trattamento che altre sedi INPS riserverebbero, in casi analoghi, ai pensionati;

in che modo s'intenda intervenire per eliminare, in ogni caso, questa notevole disparità di trattamento tra i pensionati che non hanno subito tale riduzione e che, come già detto, possono usufruire dei benefìci della sentenza n. 495/93, percependo anche arretrati fino a dieci anni per importi pari a decine di milioni, a fronte di altri pensionati che rimangono invece esclusi dall'applicazione della sentenza;

se non si ritenga di dover riportare il tutto all'attenzione della Corte costituzionale perchè si ripronunci definitivamente in merito, fermo restando che, nell'attesa, tutte le sedi INPS dovrebbero tornare ad uniformarsi al concetto che prevede sempre l'applicazione della norma più favorevole al pensionato.

(4-10370)

(31 marzo 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si riferisce quanto comunicato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, nello stabilire che in caso di concorso di due o più pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, detta specifici criteri per l'individuazione della pensione sulla quale l'integrazione stessa deve essere corrisposta.

È previsto, in via prioritaria, che l'integrazione spetti sulla pensione per la quale è erogato il trattamento minimo di importo più elevato. A parità di importo, l'integrazione spetta sulla pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensione diretta e ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione spetta sulla pensione diretta. Infine, nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione (non inferiore a 781 settimane), l'integrazione spetta su tale pensione.

Nessuna facoltà di scelta è, peraltro, accordata ai pensionati, né è possibile una discrezionalità delle sedi nell'individuazione della pensione da integrare al minimo, che non può essere altra che quella indicata in via prioritaria dal comma 3 dell'articolo 6.

Ciò premesso, si fa presente che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 638 del 1983, sia per la parte in cui prevede l'integrazione della pensione liquidata con più di 780 contributi, sia per la parte in cui non subordina l'integrazione al trattamento minimo di tale pensione ad una specifica richiesta dell'interessato, ha dichiarato, con sentenza n. 18 del 12-18 febbraio 1998, l'infondatezza di tali questioni.

In merito ad eventuali disparità nel trattamento pensionistico complessivo che possono riscontrarsi, la Corte costituzionale ha osservato che si tratta di una disparità di mero fatto, derivante dalle circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non già alla norma impugnata, ma semplicemente alla sua applicazione concreta.

La Corte inoltre, nel rilevare che il criterio censurato può risultare svantaggioso, dal punto di vista del trattamento complessivo, soprattutto a seguito della sentenza n. 495 del 1993, ha osservato che con quest'ultima sentenza ha inteso salvaguardare la funzione che i principi costituzionali assegnano alla pensione di reversibilità, assicurando che il suo importo non scenda al di sotto di una soglia minima.

La Corte ha ritenuto priva di rilievo, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della disposizione, la circostanza che si possa determinare un trattamento più sfavorevole di quello riservato al coniuge superstite titolare di una pensione di reversibilità basata su una minore contribuzione allorchè l'integrazione, anziché sulla pensione diretta, debba essere attribuita sulla pensione ai superstiti costituita da più di 780 contributi e ricalcolata in applicazione della sentenza n. 495.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(7 agosto 1998)

BONAVITA, PREDA, GAMBINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che ampi territori della Romagna, in particolare delle province di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, sono stati colpiti nella notte tra l'8 e il 9 aprile 1997 da un eccezionale evento calamitoso provocato da vento nordico con repentino abbassamento della temperatura sotto lo zero (da meno 5 a meno 7 gradi centigradi) e da gelate straordinarie che hanno colpito numerose colture già in avanzato sviluppo vegetativo;

che in particolare le produzione frutticole e viticole hanno subito ingenti danni che hanno comportato mediamente la perdita del 50 per cento, con punte del 100 per cento, del prodotto;

che il danno, dalle prime stime effettuate, raggiunge entità preoccupanti per i produttori agricoli, per le loro imprese e per le cooperative, per gli impianti di lavorazione e commercializzazione, nonchè per i livelli occupazionali e per i settori collegati all'indotto dell'agricoltura,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda promuovere una rapida iniziativa assieme alla regione Emilia Romagna per valutare l'entità dei danni e attuare tutte le possibilità di intervento predisponendo adeguati e straordinari trasferimenti nel Fondo di solidarietà nazionale come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, per limitare i gravi danni subiti dalle imprese agricole che già hanno registrato un'annata difficile nel settore ortofrutticolo, che ha fatto registrare il dimezzamento della produzione lorda vendibile;

se il Ministro delle risorse agricole e forestali, in seguito al carattere e alle conseguenze di questa calamità, non preveda una riforma dell'articolo 3 (punto *f*) della succitata legge n. 185 del 1992 e della legge n. 380 del 1996 sui meccanismi e sui parametri di riduzione (oggi eccessivi al 35 per cento) per i conferimenti alle strutture di lavorazione e commercializzazione.

(4-05345)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio delle province di Ravenna, Forlì e Rimini, il Ministero, su proposta della regione Emilia-Romagna, ha emesso il decreto di declaratoria n. 97/1166/101125 del 3 giugno 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1997. Giova, inoltre, ricordare che, per l'attivazione degli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle strutture cooperative di lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f),* della legge n. 185 del 1992, deve essere accertata una riduzione dei conferimenti dei propri associati di almeno il 25 per cento.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(8 settembre 1998)

BOSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da oltre due mesi il signor Vittorio Miri, un imprenditore nel settore della ristorazione, vive nella propria automobile accampato di fronte al tribunale di Prato;

che l'azienda del signor Miri risulta sia stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria soltanto a causa di una presunta morosità per ritardato pagamento del canone di locazione di appena due milioni e mezzo, una mensilità;

che tale provvedimento ha provocato il totale dissesto finanziario dell'imprenditore in questione ed il conseguente discredito presso l'intera comunità in cui operava;

che la vicenda che ha visto protagonista il signor Miri ha avuto grande eco sulla stampa locale suscitando indignazione nell'opinione pubblica;

che l'accaduto ha avuto ripercussioni sui rapporti economici, sociali e familiari del signor Miri;

che a seguito dell'apposizione dei sigilli all'azienda in questione si è provocata la perdita di posti di lavoro con danni all'economia locale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative volte all'accertamento dell'accaduto anche al fine di valutare la correttezza delle procedure adottate e la inevitabilità delle conseguenze.

(4-05057)

(2 aprile 1997)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero dell'interno e dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.

A partire dal 5 gennaio 1997, il signor Vittorio Miri ha attuato una singolare forma di protesta, consistente nell'accamparsi dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato, allo scopo di denunciare all'attenzione dell'opinione pubblica i raggiri e le truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima.

All'origine della cennata manifestazione vi è una vicenda di natura economica, afferente alla gestione e cessione di un ristorante-pizzeria in comune di Carmignano, di cui il Miri era titolare fino al luglio 1995, ad un gruppo di persone che, però, non gli avrebbe mai corrisposto quanto pattuito causandogli, con ciò, gravi problemi finanziari.

Reiteratamente contravvenzionato per irregolarità amministrative, l'esercizio in questione venne tra l'altro definitivamente chiuso in data 1° gennaio 1996 su decisione dei nuovi gestori.

La vicenda è caratterizzata dal fatto che Miri assume di aver subito abusi, come evidenziato anche in svariati esposti da lui inviati alla locale prefettura e ad altre autorità locali e nazionali.

Per il tramite del questore di Prato, il signor Miri è stato invitato a desistere dalla sua protesta e rassicurato sulla circostanza che, comun-

que, il suo caso – come riferito a suo tempo dal procuratore della Repubblica di Prato – era sottoposto all'attenta e scrupolosa valutazione dell'autorità giudiziaria.

Persistendo tuttavia il Miri nella sua protesta, è stato ricevuto personalmente dal prefetto nella seconda metà del mese di gennaio 1997.

Nel corso di tale incontro il Miri ha sostanzialmente formulato due richieste, riguardanti il risarcimento del danno economico causato, a suo dire, dai raggiri e dalle truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima, nonchè la disponibilità di un alloggio ove abitare.

Nell'occasione, il prefetto, nel rappresentare, in merito alla prima questione posta, di non poter in alcun modo intervenire, essendo il caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ha assicurato che avrebbe interessato l'assessore ai servizi sociali del comune di Prato.

Detto assessore, prontamente contattato, ha offerto la disponibilità per circa un mese, a spese dell'amministrazione comunale, di una camera in un albergo di media categoria.

Rifiutata inizialmente la proposta, il Miri ha proseguito la propria manifestazione di protesta, non solo rimanendo accampato dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato ma anche facendo pervenire alla prefettura una serie di documenti e certificazioni personali (cartelle esattoriali e dichiarazioni dei redditi intestate ma non compilate, certificati elettorali, eccetera) che sono state trasmesse agli uffici competenti.

Di fronte al perdurare della protesta, il sindaco di Prato, con una propria ordinanza dell'aprile 1997, ha intimato al Miri di sgomberare il piazzale antistante al palazzo di giustizia, imponendogli di rimuovere le croci e gli altri oggetti dallo stesso collocati durante i giorni di protesta. Tale ordinanza è stata eseguita dalla polizia municipale non senza difficoltà, stante l'atteggiamento del Miri, che più volte è tornato a manifestare nel predetto luogo.

Il nominato, che ha peraltro percepito per circa un mese un sussidio straordinario del comune e che ha dimorato, con trattamento di pensione completa, per alcuni giorni, in alcuni alberghi cittadini, a spese dell'amministrazione comunale, si è reso protagonista di vari episodi.

Durante la cerimonia per la commemorazione del quinto anniversario della strage di Capaci, svoltasi a Prato il 23 maggio 1997, ha disturbato le celebrazioni interrompendo con slogan e contestazioni gli interventi degli oratori.

In altra occasione, il Miri, servendosi di un megafono, ha lanciato accuse contro numerose autorità, dinanzi al palazzo di giustizia, prendendo di mira in particolare il procuratore della Repubblica di Prato, il questore e il prefetto.

L'invettiva è terminata con l'intervento di personale del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri, che ha sequestrato il megafono utilizzato per la protesta.

Nel luglio 1997 il Miri, che nel frattempo non si era presentato ad un incontro fissatogli dal sindaco di Carmignano, nella sede di una coo-

perativa locale, presso la quale avrebbe potuto essere assunto, ha tenuto, in una piazza cittadina, un pubblico comizio.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno assistito circa 50 persone, egli ha esposto i motivi della sua protesta, non mancando di utilizzare espressioni colorite nei confronti dell'autorità giudiziaria, del prefetto, del questore, del sindaco e della giunta comunale, nonchè verso alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine della provincia di Prato.

Per quanto attiene ai profili più squisitamente giudiziari della vicenda si riferisce quanto segue.

Il Miri gestiva in Carmignano un ristorante dopo averlo rilevato da precedenti gestori e subentrando nell'affitto del relativo immobile.

Il mancato pagamento di uno o più canoni determinava il sequestro dell'azienda con provvedimento in data 21 dicembre 1995 del pretore di Prato. Il sequestro era convalidato all'udienza del 29 dicembre 1995. La custodia era affidata al proprietario dell'immobile e subito dopo ad altra persona che in precedenza aveva preso in subaffitto l'azienda e che aveva fatto istanza di utilizzare il ristorante per la cena di fine anno.

In data 28 dicembre 1995 veniva eseguito anche il pignoramento di alcuni beni mobili ad istanza di un terzo creditore.

Parte dei beni pignorati era però asportata e, conseguentemente, a seguito di querela, era aperto procedimento penale.

Il 29 marzo 1996 il tribunale di Prato revocava il sequestro dell'azienda. A seguito di ciò Miri chiedeva la restituzione delle chiavi del locale. Il proprietario non vi provvedeva adducendo di non esserne in possesso per averle consegnate alla persona subentrata nella custodia.

Quest'ultima, a sua volta, affermava di non essere più in possesso delle chiavi.

Questa in sommi capi la vicenda giudiziaria del Miri.

Questi, con dichiarazioni verbalizzate presso la sezione di polizia giudiziaria di Firenze, ha lamentato di essere vittima di persecuzione ad opera di privati e magistrati autori, a suo dire, di reati ai suoi danni.

La procura della Repubblica di Firenze ha indi trasmesso il relativo fascicolo alla procura di Prato, che ha poi trasmesso gli atti (fascicolo n. 1516/96T) a quella di Bologna per competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale per eventuali reati a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Prato.

Per le manifestazioni di cui si è fatto prima cenno, il Miri è stato denunciato per il reato di cui all'articolo 342 del codice penale. Il relativo fascicolo è stato trasmesso alla procura della Repubblica di Bologna per competenza.

La persona in questione, con esposti indirizzati – tra gli altri – anche a questo Ministero, ha rivolto ai magistrati ed ai titolari di alcune istituzioni locali reiterate accuse d'inerzia, di abusi e di irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito delle competenze ministeriali è stata acquisita presso l'autorità giudiziaria ampia documentazione dal cui esame non sono

emersi possibili rilievi di carattere disciplinare nei confronti di magistrati, tenuto conto che le doglianze si riferiscono a provvedimenti adottati nell'esercizio di attività giurisdizionale, in relazione ai quali non sono state ravvisate abnormità, né macroscopiche violazioni di legge né – infine – il perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Ne consegue che la suddetta attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato in sede amministrativa e neppure di apprezzamento sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(19 agosto 1998)

BUCCIERO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che nell'edizione di sabato 31 gennaio 1998 il quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» di Bari riportava la notizia della nomina dal 1° febbraio 1998, del dottor Giovanni Lacoppola, già sovrintendente scolastico di Bari, a sovrintendente scolastico di Ancona;

che il cronista, tra l'altro, asseriva che «con il dottor Lacoppola il mondo della scuola pugliese perde sicuramente un elemento attivo, instancabile promotore di iniziative nuove ed originali»;

che in effetti, da informazioni assunte da più parti e presso altre istituzioni, l'ufficio della sovrintendenza scolastica di Bari, sotto la direzione del dottor Lacoppola, pare abbia dato prova di efficienza e funzionalità,

si chiede di sapere:

se, contrariamente alla generale stima riscontrata nei confronti del dottor Lacoppola, risultino pecche nella sua conduzione dell'ufficio o altrimenti quali siano stati i veri motivi del suo trasferimento;

se delle due l'una: o il Ministero abbia sottratto a Bari un ottimo funzionario per privilegiare Ancona oppure si sia penalizzata quest'ultima città assegnandogli un funzionario di scarsa qualità;

quali siano stati i veri motivi che abbiano indotto il Ministro della pubblica istruzione a trasferirlo, con lo stesso incarico, presso la sovrintendenza scolastica di Ancona.

(4-10130)

(18 marzo 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si deve far presente che il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali e la regola del tempo determinato in ordine alla loro durata sono previsti sia dal decreto legislativo n. 29 del 1993 che dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria (articolo 22).

Le medesime disposizioni peraltro non escludono, in via di principio, una ricorrente avvicendabilità nella titolarità delle varie sedi.

Poichè, comunque, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto, con ordinanza n. 845/98 del 21 aprile 1998, la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento con il quale il dottor Lacoppola è stato incaricato di svolgere le funzioni di sovrintendente scolastico regionale di Ancona, questa amministrazione, in ossequio alla suddetta decisione e fino alla definizione del ricorso proposto dall'interessato, con decreto ministeriale 1° giugno 1998 ha disposto la restituzione del dirigente in parola alla sede di Bari a decorrere dal 10 giugno 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

CARELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'andamento climatico anomalo nella stagione invernale prima e primaverile poi ha causato ingenti danni alle produzioni agricole, soprattutto ai frutteti e agli ortaggi anche in Capitanata;

che l'economia di questa regione, venendo meno le produzioni agricole in conseguenza della calamità naturale delle gelate dei giorni scorsi, resterà profondamente compromessa e penalizzata, non esistendo altre forme di attività economica oltre alla già misera attività agricola;

che le gelate bloccano i normali lavori stagionali necessari alle coltivazioni, con notevole perdita di giornate per i braccianti e i salariati;

che la CGIL di Cerignola si è già fatta interprete di questo stato di sofferenza della forza lavoro bracciantile e di tutto il mondo agricolo, inviando telegrammi all'attenzione del Ministero dell'agricoltura e delle autorità regionali e provinciali;

che il giorno 22 aprile 1997 alcune centinaia di braccianti e agricoltori hanno dato vita ad una manifestazione di protesta a Cerignola, chiedendo interventi urgenti per prevenire ulteriori manifestazioni dati i notevoli disagi e sacrifici per queste famiglie che non potranno neppure sperare nel salario per questi mancati lavori stagionali,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per:

avviare tutte le procedure necessarie a riconoscere anche per la Capitanata lo stato di calamità naturale e quantificare i danni alle produzioni;

anticipare ai braccianti, delle aree interessate, l'indennità di disoccupazione agricola del 1996, come misura straordinaria e necessaria

per aiutare queste famiglie che non potranno lavorare a causa dei danni da gelo soprattutto ai frutteti.

(4-05511)

(29 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alle gelate verificatesi nel mese di aprile 1997 nel territorio della provincia di Foggia, il Ministero, su proposta della regione Puglia, ha emesso il decreto di declatoria n. 97/1199/101595 del 28 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1997.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(8 settembre 1998)

CAZZARO. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Banca d'Italia in applicazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, denominato «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», ha emanato due direttive che sanciscono di fatto la chiusura di un'antica istituzione tipicamente veneta, la Cassa Peota; si tratta di un istituto che affonda le sue radici nel Medioevo e che è animato principalmente da spirito solidaristico e di beneficienza;

che tali organismi si costituiscono presso gli esercizi pubblici e le parrocchie e sono formati da persone legate da saldi legami di parentela o di amicizia ed in ogni caso di profonda conoscenza personale; i sodali versano in una cassa comune settimanalmente piccole somme di danaro (non più di 15.000-30.000 lire a testa), che rimangono a disposizione per microprestiti da erogare ai soci stessi della Cassa; si tratta sempre di prestiti di entità modesta (1-2-5 milioni) erogati usualmente ad un tasso d'interesse inferiore a quello bancario;

che il vantaggio della Cassa Peota (fatto che ne determina poi il successo) è che i prestiti vengono concessi principalmente per uno scopo solidaristico e quindi celermente e sulla fiducia;

che tale meccanismo fa sì che la Cassa Peota non sia concorrente con la banca operando con piccole cifre e rivolgendosi ai propri soci, soggetti che, essendo spesso privi di garanzie ed in condizioni economiche temporaneamente difficili, non otterrebbero dagli istituti di credito alcun aiuto;

che gli interessi maturati vengono impiegati dalla Cassa al fine principale di organizzare cene sociali, viaggi, beneficienza; solo il rimanente viene distribuito ai soci come utile;

che la gestione si chiude una volta l'anno con la restituzione ai soci dell'intero capitale e della parte rimanente degli interessi;

che in questi ultimi anni sono nati organismi che hanno della Cassa Peota solo il nome ed invece svolgono attività creditizia e di intermediazione finanziaria abusivamente;

che essi sono riconoscibili per l'alto numero dei soci, l'ampiezza del capitale raccolto e l'entità dei prestiti effettuati (spesso anche a soggetti non soci), per il tasso d'interesse sia attivo che passivo, molto distante in entrambi i casi da quello bancario, per la gestione del denaro da parte di un unico soggetto;

che ai predetti organismi deve essere impedito di continuare l'attività, ma non per questo si ritiene giusto eliminare l'intero sistema, come le vicende che hanno coinvolto a suo tempo banche di grande prestigio e tradizione non hanno comportato la chiusura di tutti gli istituti di credito italiani;

che ad avviso dell'interrogante le «Casse Peota» possono continuare ad operare rimanendo soggette a maggiori controlli; quali, ad esempio, quelli relativi:

all'obbligo di chiudere ogni anno la gestione con la restituzione ai soci del capitale e degli interessi non impiegati in attività ricreative o benefiche;

alla gestione delle Casse da affidarsi alle Casse rurali oppure ad altri organi designati dalla Banca d'Italia;

all'obbligo di deposito delle somme versate dai soci in un conto corrente aperto presso un istituto di credito;

all'obbligo di gestione del capitale da parte di un organismo collettivo con firma congiunta (e non di un solo socio) presso l'istituto bancario di riferimento;

al limite rigido all'ammontare dei prestiti per singolo socio;

all'istituzione di un fondo di solidarietà tra le Casse Peota gestito dalla Banca d'Italia in caso d'insolvenza di una Cassa;

all'obbligo di possesso di uno statuto scritto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinchè si realizzi un censimento delle Casse Peota, le medesive vengano disciplinate con poche ed essenziali regole e vengano repressi gli abusi in atto da parte di soggetti non appartenenti a tale ambito specifico.

(4-09892)

(10 marzo 1998)

TONIOLLI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che una circolare della Banca d'Italia dà disposizione alle banche di dismettere definitivamente ogni rapporto con le casse peote; alla data del 31 dicembre 1997 si dovrebbero chiudere le operazioni di deposito

delle casse peòte nelle banche, imponendo a queste ultime l'obbligo di estinguere i conti già in essere e di non accettarne di nuovi;

che la cassa peòta è una realtà associativa, spontaneamente organizzata, che raccoglie i modesti risparmi settimanali degli associati, provvedendo poi a reimpiegare le somme entrate in cassa in favore di quelle persone (della stessa comunità) che ne facciano motivata richiesta, per far fronte a necessità specifiche e per importi contenuti; il beneficiario del «prestito» si impegna alla restituzione delle somme ricevute entro la fine dell'anno solare, perchè il bilancio è solo «di cassa» e tradizionalmente alla fine di dicembre di ogni anno i conti vengono verificati dalla assemblea degli associati e le eventuali cariche (cassiere, presidente-segretario) rinnovate o confermate; l'unico scopo della cassa peòta è sempre stato quello del mutuo soccorso all'interno della comunità locale, mentre la garanzia del controllo è sempre stata assicurata dal fatto che gli associati si conoscevano personalmente;

che le casse peòte sono diffusissime e presenti soprattutto, se non esclusivamente, nel territorio Veneto quali realtà parabancarie primordiali, perlopiù rette e gestite come associazioni non riconosciute, ma da sempre attive senza alcuna disciplina di legge e da questa tollerate in quanto radicate nelle fonti di diritto denominante consuetudini e organizzate al loro interno senza formalità o, al più, con semplici norme regolamentari decise di volta in volta dai soci e pubblicizzate solo all'interno;

che le peculiarità di questa atavica, nobile e secolare istituzione non hanno mai indotto alcuno a intervenire per dare qualsivoglia disciplina alle casse peòte;

considerato:

che la circolare della Banca d'Italia con la quale si dà disposizione alle banche di dimettere definitivamente ogni rapporto con le casse peòte è non solo politicamente improvvida ma altresì, di fatto, foriera di grave nocumento per decine di migliaia di associati, perchè assunta senza nessuna conoscenza storica nè della concreta consistenza operativa, nè della situazione territoriale, nè del rilievo sociale;

che l'attuazione rigorosa delle disposizioni della Banca d'Italia procurerà solo inutili rischi per tanti soci di quelle casse i cui amministratori, allontanandosi pericolosamente dai sani, tradizionali criteri di gestione della loro cassa, abbiano assunto scelte di impiego, di rientro non immediato, per le quali la negoziazione bancaria costituisce sicuramente una garanzia e non un rischio;

che un intervento così drastico e pesante della Banca d'Italia non si giustifica nemmeno di fronte al fatto preoccupante che negli ultimi tempi queste realtà, radicate nella forte tradizione veneta di solidarietà e mutualità, hanno cominciato a manifestare alcuni casi di inquietante patologia;

che, se in seguito al *crac* di alcune casse peòte s'intende chiuderle tutte, allora paradossalmente dopo il *crac* del Banco di Napoli,

della Sicilcasse e dell'Ambrosiano, anche tutte le altre banche dovrebbero chiudere i battenti;

che il monito di Bankitalia sulla presunta pericolosità delle casse peòta è alquanto risibile poichè proprio Bankitalia non si è accorta, nonostante la presenza di un proprio rappresentante che assisteva alle sedute del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, del *crac* dell'istituto napoletano;

che la chiusura di un'antica istituzione di mutuo soccorso che offre la possibilità di ottenere piccoli prestiti e in maniera veloce avrebbe ripercussioni negative sul fenomeno dell'usura, già poco presente nel territorio veneto rispetto alle altre regioni,

si chiede per sapere:

se non si ritenga di intervenire affinchè sia sospeso il provvedimento della Banca d'Italia, poichè alcune gravi situazioni di irregolarità e dissesto di casse peòte, venute recentemente e drammaticamente alla ribalta, non giustificano la poco meditata scelta di decretare la chiusura indiscriminata dei conti di tutte le «peòte» e addirittura constrigerle alla «clandestinità del conto» con maggiore rischio per i soci;

se non si ritenga di intervenire urgentemente per dare una disciplina alle casse peòte che debbono essere oggetto di qualche intervento volto soprattutto a consolidare e definire per iscritto alcune regole elementari di funzionamento e garanzia, per poi colpire coloro che si pongono al di fuori delle stesse;

se non si ritenga di intervenire in modo graduale e non traumatico affinchè l'operazione si concreti in un'azione di accompagnamento verso le garanzie, fermi restando gli schemi operativi della cassa peòta e gli scopi della solidarietà e del mutuo soccorso all'interno delle comunità locali ove essa opera;

se non si ritenga di intervenire urgentemente affinchè, attraverso un monitoraggio nel mondo delle casse peòte, sia possibile ottenere un censimento ufficiale per mettere in evidenza la corposa consistenza di questa realtà e la capillare diffusione su tutto il territorio.

(4-08898)

(11 dicembre 1997)

RISPOSTA (*). – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti la regolamentazione normativa delle «casse peota».

Al riguardo si fa preliminarmente presente che le «casse peota» sono soggetti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto; esse svolgono attività di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai princìpi della mutualità.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997 la stampa ha dato ampio risalto al coinvolgimento di varie «casse» in vicende giudiziarie, per irregolarità in danno dei soci, nonchè per ipotesi di usura. Dalle informazioni disponibili è emerso che in alcuni casi tali organizzazioni hanno assunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una banca di credito cooperativo.

In relazione alle riserve di raccolta di risparmio e di attività bancaria, stabilite dagli articoli 10, 11, 130 e 131 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle «casse peota», avendo come riferimento le norme transitorie relative alle società cooperative finanziarie.

Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando denominati «casse peota», non svolgano concretamente le attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi operanti nel solo settore della beneficienza ovvero in altre attività a rilevanza sociale.

In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le «casse» che eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è, in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993).

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998 le «casse peota» possono, altresì, valutare la possibilità di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti nei rispettivi ambiti di insediamento.

Per quanto concerne le «casse peota» che non intendano assumere tali iniziative, è comunque previsto, in relazione alle possibili difficoltà di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del 31 dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla discussione entro l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

La Banca d'Italia ha rimesso all'autonoma valutazione delle banche operanti nel Veneto l'opportunità di mantenere, non oltre il citato termine del 31 dicembre 1998, i rapporti già esistenti con le «casse peota» che svolgano attività di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti, purchè le medesime abbiano avviato la dismissione della raccolta in essere.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

PINZA

(2 settembre 1998)

CORTIANA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro della sanità* – Premesso:

che da alcuni giorni in almeno due scuole: «Iqbal Masih» di via Milesi a Baggio e la Direzione didattica di Bobbio (Piacenza) sono stati allontanati dei bambini perchè i loro genitori si sono rifiutati di sottoporli a vaccinazioni obbligatorie;

che il diritto alla frequenza scolastica è garantito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana, dall'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'articolo 28 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176);

considerato:

che la situazione igienico-sanitaria nel nostro paese è tale per cui non si registrano da molti anni casi di polio selvaggia o di difterite;

che il tetano non è una malattia contagiosa;

che l'epatite B non è una malattia dell'infanzia poichè, trasmettendosi per via parentale e sessuale, riguarda essenzialmente alcune categorie a rischio (l'Italia, pur non essendo paese ad alta endemia, è l'unico al mondo ad averne sancito l'obbligo vaccinale);

che oltre il 90 per cento dei bambini in Italia è regolarmente vaccinato, raggiungendo il livello di copertura considerato protettivo per la comunità;

che i bambini e i ragazzi non vaccinati non possono costituire pericolo per i compagni, a loro volta vaccinati;

che negli altri paesi europei, come risulta dalla documentazione pervenutaci dalle rispettive ambasciate, i bambini non vaccinati frequentano tranquillamente la scuola;

che il Ministero della pubblica istruzione, nel corso del presente anno scolastico, in attesa di relativa pronuncia della Corte costituzionale, ha ammesso alla frequenza scolastica i bambini ed i ragazzi anche non vaccinati,

si chiede di sapere, visto il diritto costituzionale e internazionale, e facendo anche riferimento al comune buon senso, per quali ragioni gli alunni, già provvisoriamente ammessi, non possano regolarmente continuare a frequentare la scuola, ponendo fine ad una condizione gravemente lesiva dei loro elementari diritti all'istruzione scolastica e allo sviluppo sociale.

Si chiede inoltre se e come si intenda risolvere questo problema.

(4-11042)

(26 maggio 1998)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che in data 27 maggio 1998 sono state impartite disposizioni affinchè gli alunni attualmente frequentanti le scuole mater-

ne, elementari e medie, tutt'ora sprovvisti della certificazione vaccinale obbligatoria, concludano regolarmente l'anno scolastico, ivi compresa la partecipazione agli scrutini ed esami.

Si fa inoltre presente che per l'esame e l'approfondimento del problema dell'obbligo delle vaccinazioni per l'ammissione e la frequenza scolastica sono in corso intese con il Ministero della sanità anche al fine di individuare le iniziative da sottoporre alle assemblee parlamentari per un nuovo quadro normativo di riferimento in materia.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

DANIELI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il gruppo Montefibre, con i suoi 2.500 dipendenti, ha ottenuto ottime *performance* negli ultimi anni nel campo della fibra acrilica e poliestere, posizionandosi, tra i produttori mondiali, al primo posto nell'acrilico e tra i primi posti anche nel poliestere; nel 1995 Montefibre ha fatturato 1.800 miliardi chiudendo il bilancio con un utile pari a circa 70 miliardi di lire;

che si tratti di una industria in salute lo dimostra, tra l'altro, il suo c*ash flow* che ha toccato, nel 1995, 159 miliardi, rispetto ai 112 miliardi del 1994, già da considerarsi un ottimo risultato;

che Montefibre si distingue per la sua tecnologia, riconosciuta, senza ombra di dubbio, qualificata e molto avanzata, ottenuta con corposi investimenti quantificabili in circa 270 miliardi nel quadriennio 1993-1996; lo stabilimento di Miranda (Spagna), praticamente nuovo (valore circa 200 miliardi), ad altissima tecnologia, assieme a quello di Porto Marghera, la cui produttività è da *record*, posizionano appunto la Montefibre al primo posto dell'acrilico, ma non vanno dimenticati gli stabilimenti di Acerra, Porto Torres e Ottana che completano l'assetto industriale del gruppo;

che Montefibre è quotata in borsa e l'Enichem ne detiene il controllo possedendo azioni pari al 66 per cento del pacchetto azionario complessivo;

che nel mese di giugno l'Enichem annunciava la decisione di vendere la partecipazione di maggioranza del pacchetto azionario Montefibre tramite offerta pubblica di vendita, stimando in 200 miliardi il valore del proprio 66 per cento del pacchetto complessivo; con una operazione non del tutto ortodossa, secondo gli esperti borsistici, il gruppo Finlane (della famiglia Orlandi) acquisirà circa il 45 per cento delle azioni Montefibre sborsando circa 140 miliardi; la differenza tra il 66 per cento (ora Enichem) ed il 45 per cento (gruppo Orlandi) del pac-

chetto azionario verrà messa nel mercato con una garanzia di collocamento fornita da Mediobanca e Paribas;

che la Finlane è una *holding* posseduta dalla famiglia Orlandi, industriali del meccanotessile ma anche impegnati nel tessile acrilico: da qui la sinergia con Montefibre; Finlane fattura circa 470 miliardi l'anno: è un gruppo perciò modesto rispetto a Montefibre, che, come si diceva, fattura ben 1.800 miliardi l'anno; in buona sostanza Finlane, con 140 miliardi, il cui *cash flow* supera o eguaglia il prezzo di acquisto, fattura 1.800 miliardi l'anno nella produzione di fibre e avrà il controllo: ottimo affare per la Finlane (prendi 10, paghi 1), un po' meno per i vecchi azionisti di minoranza ed ancor meno per lo Stato, «svenditore», più che venditore, del proprio patrimonio;

che l'Enichem giustifica questa operazione perchè in sintonia con una strategia di politica industriale volta a concertarsi sul proprio *core-business* (la chimica) acquisendo risorse per sostenerla dalla vendita di attività non interessanti; inoltre, dice l'Enichem, l'unico acquirente interessato a Montefibre, dopo mesi di ricerche, è proprio la Finlane; da qui, per logica di mercato (domanda-offerta), si giustifica il prezzo di vendita;

che le privatizzazioni, nel nostro paese, hanno connotati più ideologici che economici se, come sta avvenendo, da un principio giusto si traggono conseguenze non in linea con gli interessi dello Stato;

che vendere non significa svendere,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire immediatamente al fine di verificare la veridicità di quanto esposto e, se le circostanze risultassero vere, quali provvedimenti si intenda adottare immediatamente per evitare questa macroscopica speculazione.

(4-08422)

(7 novembre 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dall'ENI spa, si fa presente quanto segue.

Il fatturato della Montefibre nel 1995 è stato pari a 1.300 miliardi di lire e non a 1.800 miliardi di lire come riportato nell'interrogazione in esame.

Tale ultimo ammontare è comprensivo del fatturato di altri *business* alienati dall'Enichem separatamente (INCA) o non ancora alienati (Lorica) o dei fatturati relativi ad impianti successivamente fermati (acrilico di Porto Torres e poliestere di Ottana).

L'utile conseguito dalla Montefibre nel 1995 è stato pari a 65 miliardi. Va tenuto conto che nel 1996, anno in cui è stata eseguita la vendita di tale società, l'utile della stessa era già sceso a + 11 miliardi e nel primo settembre 1997 l'utile è pari a lire 7 miliardi. Il 1995 è perciò un anno eccezionale, che non può fare testo, tant'è vero che ne-

gli anni precedenti la Montefibre ha consuntivato l'utile di 11 miliardi nel 1992, la perdita di 12 miliardi nel 1993 e l'utile di 26 miliardi nel 1994.

Il *cash-flow* della Montefibre nel 1995 è stato di 65 miliardi e non di 159 miliardi come riportato nell'interrogazione di cui trattasi.

Probabilmente, in tale ultimo importo è compresa anche la cassa generata dall'INCA che, invece, è stata venduta separatamente (per 380 miliardi di lire).

La vendita della società Montefibre è stata annunicata dall'Enichem nel giugno del 1996 ed è stata eseguita nel luglio successivo con la vendita in borsa di tutte le azioni possedute dell'Enichem (66 per cento). La Finlane ha, quindi, comprato dalla borsa, e non dall'Enichem, il 54,4 per cento delle azioni: la restante quota è rimasta in borsa.

L'esborso della Finlane per l'acquisizione delle predetta partecipazione del 54,4 per cento è stato pari a lire 178 miliardi. L'Enichem ha, inoltre, riscosso 94 miliardi dalla vendita della Montefibre di Ottana e dello stabilimento di Acerra, ha accollato debiti per 95 miliardi, ha riscosso 14 miliardi dalla vendita delle azioni di risparmio, incassando complessivamente 381 miliardi di lire. Se, inoltre, si tiene conto dei 380 miliardi di lire riscossi per la vendita dell'INCA, l'incasso realizzato dall'Enichem risulta pari a 761 miliardi di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(4 agosto 1998)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che un evento calamitoso di carattere eccezionale (tromba d'aria e nubifragio di inusuale violenza) ha colpito, il 26 maggio 1996, il territorio dei comuni di Varano Melegari, Solignano e Pellegrino Parmense (in provincia di Parma);

che la più grave delle conseguenze è stata certamente l'irreparabile morte di una persona (la signora Celestina Borella) e le lesioni personali gravissime riportate da altra persona nel territorio del comune di Varano Melegari;

che ne sono derivati, tuttavia, anche danni patrimoniali ingentissimi in tutto il territorio interessato dall'evento calamitoso;

che risultano, infatti, gravemente danneggiati i settori produttivi (dell'agricoltura, soprattutto, ma anche dell'industria, del commercio e dell'artigianato), case per civile abitazione (e, in genere, beni) dei privati cittadini ed infrastrutture pubbliche;

che è tuttora in corso la ricognizione e quantificazione dei danni, ma questi risultano già di dimensioni rilevanti e, perciò, tali da pregiudicare ulteriormente la già debole economia della zona colpita;

che si impone, quindi, l'urgente necessità di dichiarare lo stato di calamità (ai sensi della legge n. 185 del 1992 e della legge n. 50 del 1952, successive modifiche ed integrazioni) in funzione del parziale ristoro dei danni al settore agricolo e, rispettivamente, agli altri settori produttivi;

che peraltro compete al Governo (eventualmente su iniziativa del Dipartimento della protezione civile) ed alla regione Emilia-Romagna ogni intervento ulteriore per integrare il ristoro parziale dei danni ai settori produttivi e, soprattutto, per provvedere all'indennizzo per i danni ai beni di privati cittadini e ad infrastrutture pubbliche,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo ed i singoli Ministri in indirizzo intendano prendere, con l'urgenza del caso, per indennizzare i gravissimi danni subiti dai settori produttivi, dai beni di privati cittadini e dalle infrastrutture pubbliche a seguito dell'evento calamitoso menzionato in premessa.

(4-00414)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione alla tromba d'aria verificatasi il 27 maggio 1996 nel territorio della provincia di Parma, il Ministero, su proposta della regione Emilia-Romagna, ha emesso il decreto di declatoria n. 96/1095/101953 del 13 settembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1996.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(8 settembre 1998)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo notizie riferite da più parti, il provveditore agli studi di Bergamo, in un incontro pubblico a Bergamo, avrebbe profferito frasi quali «... voi continuate a votare la Lega e questo è il risultato...»;

che, secondo notizie riferite da più parti, detto provveditore agli studi, dopo il già citato incontro col pubblico, avrebbe avvertito il suo autista di non preoccuparsi di evitare un gruppo di genitori che in prossimità dell'autovettura manifestavano in segno di protesta;

che, conseguentemente a quanto esposto al capoverso precedente, veniva urtato con uno specchietto retrovisore dell'autovettura un genito-

re ed alle proteste di quest'ultimo detto provveditore agli studi rispondeva con arroganza verso genitori, professori e ragazzi usando espressioni del genere «ve la farò pagare»,

si chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati non ritengano che quanto sopra segnalato abbia ad essere con sollecitudine accertato da parte di personale indipendente (non basandosi cioè su dichiarazioni dello stesso provveditore agli studi e dei suoi dipendenti);

nell'ipotesi che i fatti segnalati abbiano a risultare effettivamente accaduti, se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga urgente disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di detto provveditore agli studi;

nell'ipotesi che abbiano a risultare effettivamente accaduti i fatti segnalati, se i Ministri interrogati non ritengano di portarli a conoscenza della competente autorità giudiziaria per le verifiche del caso e gli eventuali successivi adempimenti;

nell'ipotesi che abbiano a risultare effettivamente accaduti i fatti segnalati, se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di adottare nei confronti del provveditore agli studi in questione appropriate sanzioni di carattere amministrativo, indipendentemente dagli esiti dell'eventuale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.

(4-05989)

(22 maggio 1997)

RISPOSTA. – In merito ai fatti contestati nell'interrogazione parlamentare, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si deve far presente che questo Ministero ha chiesto opportuni chiarimenti al dirigente al quale sono stati attribuiti i comportamenti cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Il provveditore ha negato ogni assunto.

Questo Ministero ha preso atto delle dichiarazioni rese dal dirigente che, peraltro, attualmente presta servizio presso l'amministrazione centrale.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

LASAGNA. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il 9 giugno 1998 l'Unione europea ha deciso di mettere al bando le reti da pesca cosiddette «spadare»;

che il divieto scatterà dal 1° gennaio 2002, mentre, a partire da ora, i paesi membri dovranno procedere ad una riduzione del 40 per cento;

che viene, inoltre, previsto un periodo transitorio di adattamento graduale, nel quale sarà permesso l'uso di questo tipo di rete, per una lunghezza massima di 2,5 chilometri;

che risulta, inoltre, che su una flotta di 650 barche che utilizzano le spadare 419 hanno già chiesto di aderire al piano volontario di riconversione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire che non venga superato il valore dei 2,5 chilometri di lunghezza delle reti e se non ritenga opportuno, con i mezzi legislativi a disposizione, attuare il piano volontario.

(4-11477)

(18 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione al quesito posto dall'onorevole interrogante, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Con decisione del Consiglio del 23 aprile 1997, la Comunità europea ha adottato il piano spadare italiano le cui modalità tecniche di attuazione sono state definite con decreto del 23 maggio 1997 (tale piano è finalizzato alla riconversione volontaria, alla razionalizzazione delle pesca con resti derivanti, alla stabilità occupazionale ed alla continuità di reddito).

Il piano *de quo* stabilisce, sia per l'equipaggio che per l'armatore, un'indennità di riconversione verso altri mestieri di pesca o un'indennità di buonuscita al fine di riconvertire le imbarcazioni dedite a tale attività verso attività sia interne che esterne al settore e non ultimo il ritiro definitivo.

Giova, inoltre, ricordare che il 31 maggio 1998 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di adesione al piano sia per la quota relativa all'anno 1997 che per quella relativa all'anno 1998: le domande previste sono 419 (60 per cento della flotta spadare).

Si aggiunge, infine, che – nel contempo – il comando generale delle capitanerie di porto ha predisposto un articolato programma operativo di monitoraggio e controllo delle navi da pesca che utilizzano reti da posta derivanti per la campagna 1998 (programma che si gioverà della collaborazione delle autorità di controllo di altri paesi comunitari nonchè della Commissione europea).

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(8 settembre 1998)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è andata sempre più diffondendosi negli ambienti calabresi la notizia secondo la quale l'organico dei magistrati della procura di

Palmi verrebbe ridotto, in tempi brevi, di una unità o, comunque, verrebbe privato di fatto di tale unità attraverso la mancata copertura di uno dei posti in organico attualmente vacanti;

che nel corso delle numerose audizioni avute nei sopralluoghi in Calabria della Commissione parlamentare antimafia, della quale l'interrogante fa parte, è stata sempre sottolineata la necessità di potenziare gli organici della magistratura, stante l'enorme mole di lavoro da affrontare;

che l'attuale procuratore della Repubblica ha riorganizzato tale ufficio in maniera ottimale (informatizzazione integrale, riorganizzazione degli uffici dei sostituti, gestione pienamente adeguata di tutte le risorse, e così via) e ha definito migliaia di procedimenti, mentre la magistratura inquirente è stata doverosamente ed efficacemente presente in ogni ambito illecito;

che il lavoro che tale procura deve svolgere è rilevantissimo, mentre le forze disponibili sono radicalmente inadeguate,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere perchè, lungi dal ridurre di una unità la procura della Repubblica di Palmi, essa sia adeguatamente potenziata in modo che la magistratura possa svolgere anche in quest'area calabrese, particolarmente esposta alla violenza mafiosa, i suoi compiti istituzionali con un carico di sacrificio minore di quanto attualmente sopporti.

(4-07295)

(30 luglio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha comunicato quanto segue.

1. Procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

procuratore presente;

11 sostituti, 9 già presenti, 2 in entrata e 4 in uscita (4 vacanze).

In data 30 aprile 1998 il Ministro ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura la copertura urgente, a prescindere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero, di due posti di sostituto.

Con telex del 21 maggio 1998 sono stati pubblicati 3 dei posti vacanti di sostituto.

Vista la necessità di ampliare le dotazioni organiche della procura presso il tribunale per i minorenni e della procura presso il tribunale di Reggio Calabria, in attesa di una revisione degli indici di lavoro dei magistrati che consenta interventi generali di riordino ed equilibrio delle piante organiche (ed in conformità del generale orientamento espresso

dal Consiglio superiore della magistratura di individuare i corrispondenti posti da portare in riduzione nell'ambito dello stesso distretto), la predetta Direzione generale ha proceduto ad una approfondita analisi delle possibilità di intervento sulle piante organiche degli uffici requirenti del distretto di Reggio Calabria, mediante raffronto dei rispettivi carichi di lavoro, del numero dei posti vacanti e del tempo trascorso da quando le predette vacanze si sono create.

Dall'esito della predetta valutazione comparativa si è desunta la possibilità di disporre la riduzione, in ragione di un posto ciascuna, delle piante organiche delle procure presso i tribunali di Locri e Palmi.

In data 2 luglio 1997 il Ministro ha richiesto al Consiglio superiore della magistratura di esprimere il proprio parere al riguardo.

Con delibera del 17 dicembre 1997 il Consiglio superiore della magistratura ha espresso parere contrario alle riduzioni di organico degli uffici giudiziari requirenti situati nel distretto di Reggio Calabria, considerato che, sebbene sia generalmente valido il principio di reperire i posti da portare in riduzione nel distretto in cui procede all'ampliamento, va tenuto conto della specificità del distretto di Reggio Calabria e del particolare impegno richiesto ai magistrati ivi operanti.

A questo proposito si comunica che la riorganizzazione degli uffici giudiziari conseguente alla istituzione del giudice unico di primo grado (decreto legislativo n. 51 del 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1998) comporterà la revisione delle piante organiche.

È, infatti, in fase di preparazione il decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del predetto decreto legislativo, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti di appello.

La riformulazione delle piante organiche nei singoli uffici giudiziari verrà effettuata sulla base delle obiettive e comparate necessità dimensionali e territoriali delle nuove realtà organizzative.

2. Incentivi e tabelle infradistrettuali

In data 4 maggio 1998 è stata approvata la legge n. 133 del 1998 in materia di «Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'uffcio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali», in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1998).

La suddetta legge definisce sede disagiata l'ufficio giudiziario sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione e per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;

b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;

c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

Le sedi disagiate (in numero non superiore alle sessanta) saranno individuate dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

La legge n. 133 del 1998 ha, inoltre, istituito tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che, consentendo di utilizzare magistrati di più circondari per fronteggiare le assenze o gli impedimenti di durata pari o superiore ai sette giorni, potranno contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Nell'ambito degli uffici inclusi nella medesima tabella, infatti, i presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali dovranno formulare le proposte tabellari, indicando magistrati anche di uffici diversi come supplenti o assegnando un magistrato a più uffici.

Competente alla composizione delle suddette tabelle è il Consiglio superiore della magistratura che ha provveduto con delibera dell'8 luglio 1998.

I tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, con la corrispondente procura, non sono inclusi nelle tabelle.

Gli uffici di Palmi e Locri sono stati inclusi nella medesima tabella.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(21 agosto 1998)

MAGNALBÒ, MONTELEONE, BEVILACQUA, BONATESTA, SILIQUINI, MARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che la legge 7 marzo 1996, n. 108, reca «Disposizioni in materia di usura»;

che le norme in vigore, introdotte dalla suddetta legge, hanno sostituito gli articoli 644 e seguenti del codice penale che determinavano il concetto di usura secondo il criterio dell'approfittamento dello stato di bisogno, importante per stabilire quando ritenere un prestito insostenibile e illegale;

che l'articolo 2, al comma 4, stabilisce che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ulti-

ma rilevazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà;

che tale normativa riguarda anche gli istituti bancari;

che risulta, che non tutti gli istituti si siano uniformati alla normativa suddetta, continuando anche ad applicare tassi sempre più elevati quanto più il cliente venisse a trovarsi in stato di bisogno (meccanismo classico dell'usura);

che tali comportamenti, rilevabili attraverso qualsiasi forma di controllo, costituiscono fattispecie di reato perseguibili d'ufficio,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per combattere il fenomeno, considerato anche che l'omissione di denuncia di ipotesi di reato, da parte degli organi preposti, costituisce essa stessa reato perseguibile d'ufficio e tenuto anche conto che procedimenti penali a carico dei colpevoli darebbero l'opportunità alle vittime del reato – che spesso non hanno il coraggio di prendere l'iniziativa di una denuncia per paura di ritorsioni – di costituirsi parte civile onde ottenere il risarcimento dei danni subiti.

(4-08098)

(16 ottobre 1997)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che secondo una stima della Banca d'Italia, sulla base di dati relativi al 1993, ben 660.000 persone si sono viste negare un prestito dalle banche e l'ammontare dei finanziamenti non concessi è di lire 7.000 miliardi;

che rispetto al 1987 si è triplicato tanto il numero dei clienti respinti dagli istituti di credito quanto il totale dei crediti negati;

che sempre secondo la stima compiuta dall'istituto di emissione i proventi dell'*holding*-usura, naturalmente esenti da tasse, hanno toccato i 3.500 miliardi, come dire otto volte i profitti dell'intero sistema bancario legale;

che a Padova l'Unione degli artigiani ha costituito una banca, senza scopo di lucro e con il preciso obiettivo di tamponare sul nascere l'estendersi del fenomeno dell'usura in Veneto; questo nuovo istituto di credito attende solo l'autorizzazione della Banca d'Italia e probabilmente già da aprile diverrà operativo;

che sembra che l'esempio verrà seguito anche dagli artigiani della Toscana;

che spesso il ricorso all'usura per i piccoli e medi imprenditori costituisce l'unico mezzo per trovare finanziamenti, viste le difficoltà di ricorrere al credito bancario derivanti da un atteggiamento di eccessiva cautela adottato dalle banche,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Governo per tentare di arginare l'odioso e preoccupante fenomeno del-

l'usura ed evitare così di lasciare la soluzione di un problema così importante alla sola iniziativa dei privati.

(4-01673)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA (*). – Si risponde alle interrogazioni indicate in oggetto, concernenti l'applicazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura.

Al riguardo, si fa presente che la citata legge ha modificato il regime penalistico del reato di usura, introducendo misure volte a favorire la prevenzione e la repressione del fenomeno, nonchè a regolamentare attività che possono costituire un veicolo privilegiato per condotte usurarie.

La Banca d'Italia ha osservato, in più occasioni, che l'usura determina distorsioni nell'allocazione delle risorse ed alterazioni nei mercati finanziari, colpisce particolarmente le famiglie e le piccole e medie imprese, agevola l'ingresso della criminalità nelle attività economiche legali e nel tessuto produttivo. Il sistema bancario si è impegnato, perciò, a porre maggiore attenzione alle esigenze economiche dei piccoli imprenditori ed ha avviato specifiche iniziative di sostegno a favore delle vittime effettive o potenziali dell'usura.

Le iniziative legislative e quelle del sistema bancario non potranno, comunque, determinare un'effettiva diminuzione della domanda di crediti illegali senza una maggiore consapevolezza dei pericoli insiti nella richiesta di prestiti a soggetti non autorizzati e senza una maggiore correlazione tra gli impegni di spesa e le possibilità economiche delle famiglie e degli operatori economici.

L'aspetto qualificante e di più difficile applicazione della citata legge n. 108 del 1996 è quello di prevedere l'introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di operazioni creditizie, quale riferimento oggettivo per l'individuazione del reato.

A tal fine, è previsto che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, effettui, con decreto da emanarsi annualmente, una classificazione delle operazioni di finanziamento per categorie omogenee. Quest'ultima classificazione deve tener conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie delle operazioni. Inoltre, con altro decreto, emanato con cadenza trimestrale, viene determinata la media dei tassi effettivi globali, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni classificate. L'ultimo di tali decreti, emesso il 24 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, n. 159, riporta i tassi in vigore nel trimestre 1° luglio-30 settembre 1998.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Con riferimento alle menzionate categorie omogenee di operazioni di finanziamento, si fa presente che il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996 prevede le seguenti categorie: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali e finalizzati, operazioni *factoring* e *leasing*, mutui ed altri finanziamenti a breve, medio e lungo termine.

Lo stesso provvedimento rinvia, per la definizione delle modalità della rilevazione del tasso, ad un successivo intervento normativo, realizzato mediante «circolari» indirizzate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano cambi alle banche ed agli intermediari finanziari. Le tipologie di operazioni sono state, quindi, suddivise in funzione della natura e dell'oggetto ed ulteriormente ripartite per classi di durata ed importo; limitatamente, invece, a talune categorie, ha assunto rilevanza il criterio della garanzia o quello della controparte.

Va precisato che, con decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1997, n. 225, si è proceduto alla seconda classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che si differenzia dalla prima per il fatto che è stata data autonoma rilevanza ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

L'esigenza di approntare, per l'autorità giudiziaria e per i clienti degli intermediari, un parametro di agevole utilizzo ha fatto ritenere preferibile l'enucleazione di un numero abbastanza contenuto di tassi e categorie di operazioni; ciò dovrebbe consentire una più agevole comparazione tra le operazioni lecite e quelle poste in essere da operatori illegali, talora difficilmente accostabili alle prime. Infine, per assicurare un'applicazione omogenea della normativa ed una corretta valutazione tecnica da parte del giudice penale, gli intermediari sono stati invitati ad attenersi, nella prassi corrente, ai criteri fissati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano cambi.

In ordine alla determinazione del tasso di soglia, va precisato che la rilevazione è condotta in modo da riflettere, per quanto possibile, la struttura e l'effettivo campo di variazione dei tassi nel mercato.

Si segnala, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie finalità di vigilanza e delle metodologie di controllo ispettivo e cartolare, non può che assicurare il proprio impegno in merito alla verifica del rispetto della legge sull'usura da parte delle banche e degli altri intermediari.

A tal fine, si fa presente che gli intermediari bancari e finanziari sono stati invitati ad effettuare la segnalazione dei tassi con tempestività e precisione, consapevoli dell'importanza che vengano applicati criteri interpretativi uniformi.

In particolare, è stata richiesta una verifica dell'idoneità delle procedure interne, assumendo ogni iniziativa atta ad esercitare il costante monitoraggio sulle condizioni applicate alle operazioni di finanziamento che la legge sull'usura richiede.

Con riferimento ad altri aspetti della legge sull'usura, si fa presente che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1997, è stata disciplinata l'operatività del «Fondo di solidarietà», destinato a concedere mutui di importo commisurato all'ammontare del danno subito dalla vittima dell'usura. L'erogazione dei mutui sarà effettuata dalle banche segnalate dalla Banca d'Italia per la loro maggiore presenza territoriale e per aver aderito, mediante il contributo tecnico dell'ABI, ad un protocollo stipulato con il Commissario antiracket.

In merito all'operatività del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto anch'esso dalla legge n. 108 del 1996, si precisa che il regolamento di gestione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 315, è entrato in vigore il 4 ottobre 1997.

L'apposita commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha provveduto ad attribuire agli organismi interessati (Confidi, fondazioni ed associazioni riconosciute) i contributi loro spettanti relativamente agli anni 1996 e 1997, per un totale di 200 miliardi di lire (140 miliardi ai Confidi e 60 miliardi a fondazioni ed associazioni).

Per quanto attiene alle iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'usura, si segnala che il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle misure antiracket ha costituito un apposito «Osservatorio permanente», che ha promosso un'azione di monitoraggio del fenomeno in questione, alla quale anche la Banca d'Italia fornisce il proprio contributo.

In sede locale meritano attenzione le iniziative intraprese da alcuni prefetti, volte alla sottoscrizione di «protocolli d'intesa» tra le banche e le associazioni imprenditoriali, per facilitare l'accesso al credito da parte degli operatori economici e favorire una trasparente valutazione del merito creditizio. Tali protocolli, redatti con la collaborazione tecnica della Banca d'Italia, prevedono l'impegno degli aderenti alle associazioni a trasmettere alle banche una documentazione minimale e quello delle banche a fornire risposta entro tempi prefissati sull'esito della domanda di fido, nonchè a dare in ogni momento informazioni sullo stato della pratica.

Per quanto concerne la bozza di regolamento istitutivo dell'albo dei mediatori, si fa presente che, essendo stata la stessa restituita dal Consiglio di Stato con alcune osservazioni, si è provveduto a rielaborare una nuova bozza, la quale è stata inoltrata alle amministrazioni interessate (Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze, dell'industria, Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi), per l'ulteriore corso del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PINZA

(2 settembre 1998)

MANFROI, AMORENA, BIANCO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione logistica della sede Inail di Treviso è estremamente precaria;

che i locali sono insufficienti per ospitare in condizioni igienico-ambientali adeguate il personale impiegato, nonchè per contenere gli arredi e le attrezzature;

che i corridoi sono intasati di armadi e scaffalature;

che non sono rispettate le norme di sicurezza (nella sede di chi dovrebbe controllare l'applicazione di tali norme);

che la manutenzione esterna è trascurata tanto che i cornicioni e gli infissi sono pericolanti;

che in altre città d'Italia l'istituto ha costruito sedi faraoniche con notevole impiego di capitali;

che la sede di Treviso gestisce circa 55.000 posizioni assicurative con un portafoglio di circa 220-230 miliardi all'anno;

che data l'incidenza relativamente bassa degli infortuni e in particolare la bassa percentuale di infortuni con postumi indennizzabili, la sede di Treviso chiude regolarmente il bilancio in attivo;

che tali dati depongono a favore di una classe imprenditoriale, non solo particolarmente attiva, ma anche ligia ai propri obblighi contributivi e al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

che la precaria situazione logistica della sede Inail di Treviso denota invece lo stato di abbandono e la trascuratezza delle sedi centrali dell'amministrazione pubblica, presente in periferia solo in qualità di esattore, ma dimentica dei diritti dei cittadini contribuenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministero del lavoro, nella sua veste di Ministero vigilante sull'attività dell'Inail, non intenda sollecitare l'Istituto perchè provveda a costruire a Treviso una sede nuova o, quantomeno, a ristrutturare in maniera adeguata la sede esistente.

(4-09821)

(25 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha tenuto a precisare, in via preliminare che, già nel corso del 1997, in coerenza con il documento di valutazione dei rischi elaborato nel marzo 1996, nello stabile della sede INAIL di Treviso sono stati effettuati lavori attinenti la sistemazione delle vie di fuga, la manutenzione dell'impianto elettrico, le strisce antisdrucciolo nelle scale ed altri adeguamenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994. Detti lavori hanno comportato una spesa di oltre 100 milioni.

L'Istituto ha fatto presente, poi, che, nell'ambito di un processo di pianificazione degli interventi finalizzati a risolvere la situazione del personale – resa in effetti ancora più critica dalle nuove assunzioni con contratti di formazione e lavoro e dalla mobilità di risorse in posizione

di comando dall'Ente poste – sono state adottate prime misure, tra le quali la locazione di un immobile da adibire ad archivi, che ha permesso di recuperare spazi, anche se non in via risolutiva.

Determinante, quindi, ai fini della sistemazione ambientale di Treviso sarà l'azzonamento del centro operativo territoriale di Conegliano – inserito nel piano per gli investimenti a fini istituzionali 1998 – che renderà possibile, con la riduzione del relativo portafoglio gestito e la allocazione delle relative risorse, una ridistribuzione e razionalizzazione complessiva degli ambienti.

È, comunque, in corso di valutazione l'inserimento, nel piano investimenti relativo al 1999, dell'acquisto di un nuovo stabile.

Per quanto concerne, poi, la sistemazione di infissi e cornicioni dell'immobile in parola, l'INAIL ha precisato che nel 1997 sono stati effettuati i primi interventi, seppure parziali, e che ulteriori interventi, già inseriti nel piano immobiliare 1998, saranno realizzati nel corso dell'anno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 agosto 1998)

MARCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la situazione occupazionale della provincia di Massa-Carrara, già caratterizzata da indici molto negativi, sta subendo un ulteriore grave deterioramento;

che alla Synthesis spa, è stata decisa dal nuovo imprenditore subentrato al gruppo Olivetti, una drastica riduzione di personale che colpisce 59 lavoratori;

che il nuovo imprenditore non aveva lesinato promesse di incremento dell'occupazione al momento in cui subentrò allo storico titolare dello stabilimento Synthesis spa di Massa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover convocare con urgenza la parte imprenditoriale e le rappresentanze dei lavoratori, per un riesame della situazione teso ad evitare che i provvedimenti di riduzione del personale siano attuati.

(4-10463)

(7 aprile 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti esperiti dalla direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara è emerso quanto segue.

La Olivetti Synthesis, cui è subentrata l'attuale Synthesis spa, ha utilizzato negli anni 1990-92-93-94 e 1995 le procedure di cassa integrazione guadagni e di mobilità e nel giugno del 1997 ha richiesto la

mobilità lunga prevista dal decreto-legge n. 129 del 19 maggio 1997, convertito dalla legge n. 229 del 18 luglio 1997, per 70 dipendenti.

Questa amministrazione ha autorizzato la mobilità lunga per 7 dipendenti.

In data 16 marzo 1998 la società subentrante Synthesis spa ha avanzato la richiesta di mobilità ordinaria per 52 lavoratori.

Per tutte le procedure di mobilità sono intervenuti accordi sindacali (l'ultimo accordo è stato stipulato il 27 marzo 1998). Le ragioni che hanno indotto l'azienda alla richiesta della messa in mobilità sono rappresentate, soprattutto, dal *deficit* costante annuo registrato negli anni 1994-1995 e 1996.

Si fa presente, infine, che gli amministratori hanno potuto contenere il numero di dipendenti da inviare in mobilità con l'attivazione di un impianto di lavorazione del legno e laminati che ha comportato l'utilizzo di manodopera Synthesis per circa 35 unità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(5 agosto 1998)

NAVA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la situazione delle imprese commerciali e artigianali nelle aree depresse subisce, in misura crescente, pesanti processi di indebolimento provocando una condizione di forte disagio imprenditoriale e di grave difficoltà civile;

che le «misure dirette ad accelerare il conpletamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse» non trovano percorsi operativi funzionali all'urgenza delle iniziative e adeguati alle necessità delle imprese;

che la dotazione finanziaria prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con la disponibilità di lire 250 miliardi destinati alla realizzazione di interventi nel settore del commercio sorprendentemente non viene ancora impegnata nella modernizzazione dell'assetto e dell'offerta commerciale dell'impresa e nella realizzazione di innovazione tecnologica;

che dai termini temporali di presentazione dei progetti (20 gennaio 1997) sono abbondantemente oltrepassati i 90 giorni dell'istruttoria (20 aprile 1997),

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per accelerare i procedimenti amministrativi, per rendere più agile e trasparente l'esame dei progetti presentati e per definirli in tempi certi.

(4-08927)

(16 dicembre 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, concernente lo stato di attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 341, si fa presente quanto segue.

Sono pervenute entro il 20 gennaio 1997, data ultima stabilita dalla delibera CIPE dell'8 maggio 1996, 3499 domande di contributo presentate dalle imprese commerciali ubicate nelle aree depresse per i progetti di innovazione tecnologica ed assistenza tecnica. Entro i termini previsti dal punto 8.3 della citata delibera CIPE (15 giorni dalla data di ricezione della domanda) sono state dichiarate improcedibili 666 domande di contributo.

Sono stati finora esaminati 900 progetti, di cui 450 approvati, 110 respinti, 340 con richiesta di integrazione.

Il supporto tecnologico, sia *hardware* che *software!*, necessario alla gestione di una legge di incentivazione così complessa, che comporta da parte della struttura ministeriale un esame accurato del progetto, la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonchè la ripartizione dai contributi attraverso un calcolo di attualizzazione, che presuppone l'individuazione e l'imputazione di precisi coefficienti numerici (ESN ed ESL), si è rilevato inizialmente inadeguato, creando gravi problemi sia nell'archiviazione dei dati che nel calcolo stesso. Solo di recente la situazione è in via di miglioramento.

Le domande di contributo pervenute sono state inviate al Ministero nella quasi totalità da piccole imprese con strutture amministrativo-tecniche non attrezzate adeguatamente alla redazione e alla presentazione di progetti di natura informatica e assistenza tecnica aventi le caratteristiche richieste dalla normativa. Da ciò è derivata la difficoltà riscontrata nell'esame dei progetti da parte degli uffici ministeriali e l'altissimo numero di domande dichiarate improcedibili e di quelle per le quali si è resa necessaria una richiesta di integrazione documentale. Peraltro, da alcuni mesi detti uffici sono stati dotati di ulteriore personale e di nuovi supporti informatici; compatibilmente con il breve periodo di tempo intercorso dal potenziamento delle strutture, ciò ha già determinato un considerevole incremento del numero di progetti esaminati.

Attualmente si sta, altresì, procedendo alla fase amministrativa di emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi, con relativa emissione dei mandati di pagamento e conseguenti impegni di spesa da parte della Ragioneria centrale.

Pertanto, allo stato attuale, tenuto conto dei citati recenti interventi effettuati dal Ministero dell'industria, al fine di ridurre i tempi di lavorazione dei progetti ancora da esaminare, si può prevedere, per il futuro, un netto miglioramento nella gestione della legge.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(4 agosto 1998)

PEDRIZZI, BEVILACQUA, MARRI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il ministro Berlinguer, nel corso di un incontro con gli studenti di un liceo romano, ha affermato: «le scuole cattoliche saranno libere di insegnare religione cattolica nell'ora di religione che la riguarda, ma il proselitismo verrà fatto in chiesa, fuori dalle mura scolastiche»;

che a tale dichiarazione, che ha suscitato molte polemiche sia negli ambienti cattolici che in quelli laici, ha replicato, tra gli altri, anche il segretario generale delle Scuole salesiane nonchè consulente per la Scuola cattolica, Don Bruno Bordignon, il quale ha affermato che: «Ognuno ha diritto al proprio progetto educativo che è libertà personale; e la tutela della libertà personale spetta alla famiglia che deve avere il diritto di scegliere»;

considerato:

che il ministro Berlinguer negli ultimi mesi si è fatto promotore di annunci e svolte rivoluzionarie seguite poi da repentine marce indietro che hanno messo in serio pericolo il futuro della scuola italiana;

che affermazioni come quelle sopra riportate, dichiaratamente ideologiche, contrastano con il fatto che sotto l'egida del Ministero della pubblica istruzione dovrebbero essere tutti gli studenti, di qualunque scuola, laica o cattolica;

che l'articolo 19 della Costituzione recita: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume»;

che le affermazioni del Ministro in indirizzo indicano come lo stesso dimostri di non conoscere la differenza circa le attribuzioni della Chiesa, in quanto istituzione, alla quale spetta per mandato costitutivo l'insegnamento della verità evangelica, cioè fare catechismo o, per usare le parole del Ministro, «fare proselitismo» e quelle della scuola cattolica che consistono invece nel proporre un progetto educativo e culturale ispirato ai valori cristiani;

che la «parità scolastica, in più di un'occasione promessa dal Ministro alla scuola non statale, dovrebbe consistere quantomeno nel rispetto della identità di ciascuna scuola e quindi del progetto educativo che ciascuna famiglia sceglie per i propri figli;

che le affermazioni rese dal Ministro rappresentano per ogni «uomo di buona volontà» una inaccettabile offesa sia per le scuole cattoliche, in quanto istituzioni, che per tutti quelli che al loro interno ricoprono un ruolo, siano essi allievi o insegnanti, nonchè un ancor più grave oltraggio per tutti gli italiani che in piena libertà nutrono un qualsivoglia spirito di fede cattolica,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di una riflessione serena sulle affermazioni da lui stesso rese, non intenda chiarire:

l'esatto significato attribuito al termine «proselitismo» specificando se per esso si intende, nella più verosimile accezione neocomunista, anticlericale e intollerante, proibire agli studenti eventuali preghiere al mattino, proibire eventuale partecipazione alla S. Messa, intimare di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche o vietare ai sacerdoti di indossare nelle loro scuole l'abito religioso e talare;

se, in seguito, sarà possibile aspettarsi una circolare ministeriale nella quale sarà indicato precisamente cosa sarà possibile e cosa invece sarà proibito fare nelle aule scolastiche di tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio italiano, sia laici che cattolici;

come intenda il Ministro in indirizzo conciliare le affermazioni riportate in premessa con la tanto declarata «libertà di insegnamento» che viene contrapposta continuamente al diritto naturale dell'educazione ed alla libertà di scelta della scuola e degli insegnanti da parte delle famiglie.

(4-10914)

(13 maggio 1998)

RISPOSTA. – In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che estrapolare un'affermazione da un discorso o dal contesto nel quale è stata pronunciata è una operazione non condivisibile perchè tende intenzionalmente ad enfatizzare una notazione spesso marginale attribuendole valore di dichiarazione di principio.

Nell'occasione alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti si fece una distinzione tra proselitismo e progetto educativo cattolico ma non fu usato affatto il termine «deve essere bandito dalle scuole cattoliche». Si rispondeva alle preoccupazioni espresse dagli alunni del «Tasso» sulla possibilità che il finanziamento alle scuole non statali equivalga ad una autorizzazione dello Stato a svolgere una formazione meramente finalizzata alla conversione religiosa e a questa strumentale.

In questo senso l'uso deliberato del termine proselitismo intendeva individuare appieno l'intenzionalità di chi, muovendo dalle proprie convinzioni, usa tutti gli strumenti della persuasione per attirare e convincere, prospettando la realtà in modo unilaterale.

Un simile metodo è incompatibile con l'essenza stessa della scuola, che, alla luce dei principi costituzionali e degli ordinamenti che vi danno attuazione, si pone come strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3 della Costituzione).

Tale principio è ribadito dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla scuola che esplicitamente afferma: «L'esercizio della libertà di insegnamento è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni, la piena formazione della personalità degli alunni».

Si è peraltro profondamente convinti che la piena formazione della personalità possa avvenire solo nella verità e conseguentemente nella

rappresentazione più completa possibile della multiforme realtà che permea la nostra cultura e il nostro tempo.

La frase pronunciata dal Ministro intendeva dunque tranquillizzare gli studenti sul fatto che nella formazione scolastica da realizzare secondo gli ordinamenti non possono trovare accoglienza improprie intenzioni catechetiche. Non si è invece mai inteso minimamente porre in discussione il diritto delle scuole cattoliche di proporre alle famiglie e agli alunni uno specifico progetto educativo ispirato ai valori cristiani, che si ritiene abbia un valore e una rilevanza per la crescita della persona e per la comprensione della realtà e della storia del nostro paese. Compito della scuola è insegnare, formare, contribuire ad educare, e solo all'interno di questa precisa finalizzazione va collocata la peculiarità del progetto educativo, anche di quello cattolico, che – come tale – deve comunque poter dispiegare tutta la sua potenzialità È la Costituzione a garantirlo. In tale contesto, fatto salvo il rispetto degli ordinamenti scolastici, eventuali celebrazioni liturgiche e l'esposizione di simboli religiosi non interferiscono con la libertà dell'insegnamento e dell'apprendimento e devono essere ricondotti alla libera scelta educativa delle famiglie. In proposito si deve ricordare che con parere n. 63 del 27 aprile 1988 il Consiglio di Stato ebbe a ritenere che l'esposizione dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche (anche della scuola statale) non costituisce motivo di costrizione della libertà individuale.

Si sottolinea infine che la polemica scaturita dalla frase pronunciata è stata interpretata senza tener conto delle azioni poste in essere dal momento in cui lo scrivente ha assunto l'incarico di Ministro della pubblica istruzione, che si crede parlino da sole e non abbiano bisogno di commenti.

Al riguardo si ricorda che per la prima volta nel nostro ordinamento scolastico l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 ha sancito esplicitamente la libertà educativa delle famiglie e il diritto all'apprendere degli alunni e che il disegno di legge governativo sulla cosiddetta parità scolastica costituisce una novità assoluta nella storia repubblicana.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che risulterebbe che insegnanti non di ruolo, provenienti dalla regione Sicilia, avrebbero ottenuto la nomina a Varese per posti di sostegno di alunni portatori di *handicap* (decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995 e ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996), poichè in possesso del titolo di specializzazione polivalente, rilasciato da enti

siciliani, autorizzati dai rispettivi provveditori agli studi all'attuazione dei corsi biennali concernenti;

che i provveditori preposti sarebbero tenuti ad effettuare le verifiche necessarie per accertare, previo rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi sopra menzionati, se i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti indicati dall'articolo 19 dell'ordinanza ministeriale del 6 maggio 1996, n. 169, nonchè l'obbligo di far rispettare le disposizioni che regolamentano i corsi stessi;

che, nel caso specifico, la disamina della documentazione esibita dagli insegnanti di sostegno, provenienti dalla regione Sicilia, avrebbe rilevato il raggiungimento delle 1.150 ore di attività didattica, con una frequenza non superiore ai dieci mesi, laddove il decreto ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, all'articolo 2, comma 1, recita che «il corso deve svolgersi in due annualità ciascuna della durata non inferiore a 180 giorni», specificando al comma 3 dello stesso articolo di legge che «l'intervallo che dovrà intercorrere tra le due annualità non deve essere inferiore a due mesi»;

che i diplomi degli insegnanti in parola riporterebbero una dicitura non conforme al modello ministeriale allegato all'ordinanza ministeriale n. 169 del 1996, poichè il titolo viene rilasciato per «due ordini di scuola», la scuola materna e quella primaria, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede la frequenza di un ulteriore anno di corso per poter acquisire il titolo per sezione o ordine di scuola diversa (ordinanza ministeriale n. 169 del 1996, articolo 28),

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che presso il provveditorato agli studi della provincia di Varese sono stati presentati certificati di diploma di specializzazione rilasciati da diversi enti scolastici siciliani in palese violazione della normativa vigente in materia che prescrive la frequenza regolare con scadenza biennale dei sopra menzionati corsi di specializzazione;

i nominativi degli ispettori ministeriali che erano presenti alla discussione finale degli esami per il rilascio del diploma;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare delle verifiche per accertare i fatti esplicitati in premessa, dal momento che si ravviserebbero reati di abuso di ufficio e violazione della normativa vigente in materia, sia da parte dei singoli provveditorati agli studi concernenti sia degli enti scolastici siciliani autorizzati all'espletamento dei corsi suddetti.

(4-08276)

(30 ottobre 1997)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che a seguito di numerosi quesiti pervenuti da vari uffici scolastici provinciali – tra i quali il provveditorato agli studi di Varese – circa la validità dei titoli di studio rilasciati al termine dei cor-

si biennali autorizzati per il biennio 1995-1996 autonomamente dalla regione Sicilia (sulla base di una ordinanza assessoriale n. 1502 del 25 settembre 1995, successivamente modificata dall'analoga ordinanza n. 45 del 14 ottobre 1997) questo Ministero, ravvisando un possibile conflitto di attribuzione tra Stato e regione Sicilia in materia di autorizzazione di enti privati a gestire corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ha chiesto in data 13 maggio 1996 parere al riguardo al Consiglio di Stato.

Peraltro nel succitato periodo perdurava su tutto il territorio nazionale la sospensione dei corsi di specializzazione non statali disposta con ordinanza n. 261 del 31 luglio 1995.

Il Consiglio di Stato in un primo tempo, con decisione interlocutoria, ha chiesto l'avviso del Dipartimento per la funzione pubblica e di quello per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri nonchè del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; tutti hanno condiviso le perplessità espresse da questo Ministero.

Con successiva ordinanza n. 1366/96 dell'11 giugno 1997 il medesimo organo ha dichiarato il non luogo ad esprimere il parere ritenendo che esorbitasse dalla propria funzione consultiva esprimersi su una richiesta intesa a valutare preventivamente il conflitto di attribuzione con una regione a statuto speciale.

Questo Ministero, pertanto, ha ritenuto necessario sottoporre l'intera questione alla valutazione dell'Avvocatura dello Stato la quale parimenti ha espresso parere del tutto conforme all'avviso di questo Ministero.

In data 18 marzo 1998 la regione Sicilia ha promosso il conflitto di attribuzione.

La Presidenza del Consiglio dei ministri sta ora valutando se costituirsi in giudizio anche se con delibera in data 27 marzo 1998 la medesima Presidenza si era già determinata al suddetto intervento.

Si ritiene comunque che soltanto la delibera della Corte costituzionale in merito potrà dare definizione alla questione di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

PERUZZOTTI, WILDE, COLLA, BIANCO, MORO, AVOGADRO, TIRELLI, ANTOLINI, ROSSI, TABLADINI,LAGO, CECCATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la dottoressa Agnese Ferrario, dirigente scolastico titolare presso la direzione didattica di Lonate Pozzolo (Varese), attualmente in servizio presso la direzione didattica per i Paesi Bassi ai sensi della nomina del Ministero degli affari esteri n. 115/4731 del 23 ottobre 1997, `e

stata dichiarata perdente posto dal provveditore agli studi di Varese in data 11 maggio 1998;

che la suddetta direttrice didattica ha assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal 1° settembre 1993 per effetto del concorso con decreto ministeriale del 23 marzo 1992, raggiungendo un'anzianità di servizio di 4 anni;

che l'individuazione della direttrice in parola come «perdente posto» sarebbe stata la conseguenza dell'applicazione della «bozza di regolamento» concernente la razionalizzazione della rete scolastica e la formazione delle classi, in base a criteri di quantificazione per ciascuno provincia (direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 60 del 19 febbraio 1998 e decreto interministeriale n. 176 del 1997);

che la scuola elementare di Lonate Pozzolo è stata aggregata alla scuola media statale, comprendente la sezione staccata di Ferno;

che la direzione didattica della scuola elementare predetta viene indicata nella bozza di regolamento come «priva di titolare»;

considerato:

che la direttrice didattica Agnese Ferrario, in base all'articolo 647 del testo unico n. 297 del 1994, ha pieno diritto di conservare il ruolo di appartenenza nella sede dove ha svolto servizio in qualità di titolare prima di essere distaccata all'estero e che, quindi, la sede della scuola elementare predetta non può essre dichiarata priva di direttore didattico titolare;

che la dirigenza del neo-istituto comprensivo di scuola materna, elementare e media di Lonate Pozzolo è stata affidata al preside della scuola media;

che la decisione di tale assegnazione, di tipo verticistico, sarebbe stata assunta in maniera del tutto arbitraria;

che il trasferimento della dottoressa Ferrario, peraltro presso sede da «destinare», non tenendo conto della sua veste di consigliere della lega Nord, presso il comune di Lonate Pozzolo, si rivelerebbe di tipo «coatto»;

che, probabilmente, la direttrice in parola ha subito tali discriminazioni anche in considerazione del suo ruolo svolto in una parte politica, la Lega Nord, che da tempo chiede chiarezza in merito a provvedimenti attuati dal provveditore agli studi di Varese,

gli interroganti chiedono di sapere:

in base a quale criterio sia stato deciso dal provveditore agli studi di Varese di designare il preside come capo del neo-istituto scolastico statale di Lonate Pozzolo;

se non si ritenga che la scelta a favore del preside, in assenza di una delle parti interessate (nella fattispecie della direttrice didattica titolare), non sia stata un atto di soperchieria;

se non si ritenga opportuno verificare per quali ragioni la sede della scuola elementare di Lonate Pozzolo sia stata «falsamente» dichiarata priva del suo dirigente scolastico «titolare» e, inoltre, se non si giu-

dichi oggetto di riflessione la mancata conoscenza, da parte di alcuni addetti ai lavori, dell'applicazione dell'articolo 647 del testo unico n. 297 del 1994;

se, alla luce di quanto espresso in premessa, il Ministro della pubblica istruzione non ritenga indispensabile avviare un'indagine al fine di appurare se, da parte del provveditore agli studi di Varese, non vi sia stato un «travalicamento della propria funzione».

(4-11105)

(27 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.

Il provveditore agli studi di Varese ha predisposto il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1998-1999 ai sensi della circolare ministeriale n. 60 del 19 febbraio 1998 con il consenso degli enti e delle istituzioni operanti sul territorio ed accogliendo le proposte presentate dagli enti locali interessati.

Nell'ambito del suddetto piano è stata disposta la costituzione di un istituto comprensivo formato dai plessi delle scuole elementari del circolo didattico e dalla scuola media di Lonate Pozzolo con la relativa sezione staccata di Ferno.

In merito a tale provvedimento il comune di Lonate in data 23 marzo 1998, con delibera n. 47, ha espresso parere favorevole, come pure il consiglio distrettuale n. 6, con delibera del 7 aprile 1998; analogo parere è stato espresso all'unanimità dalla giunta esecutiva e a grande maggioranza dal consiglio scolastico provinciale.

Riguardo alla dottoressa Agnese Ferrario, già direttrice didattica di Lonate Pozzolo, si fa presente che la stessa dal 1º marzo 1998 è stata destinata all'estero per un periodo presumibile di 7 anni e, pertanto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, la medesima è stata collocata fuori ruolo e rimane in tale posizione, che comporta la perdita della sede di titolarità, per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Si precisa comunque che il dirigente scolastico avente titolo ad acquisire la titolarità dell'istituto comprensivo di cui sopra risulta essere il professor Vito Giamporcaro, già preside della scuola media di Lonate Pozzolo, che ha una maggiore anzianità di servizio rispetto a quella della dottoressa Ferrario nei confronti della quale non si riscontra, per quanto esposto, alcuna posizione discriminatoria da parte del provveditore agli studi.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

PIERONI, CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che il fermo-pesca è stato negli anni trascorsi uno strumento essenziale per la salvaguardia del patrimonio ittico dell'Adriatico;

che circolano insistenti voci di riduzioni di fondi, nuove disposizioni e nuove metodologie che, di fatto, sembrano prefigurare l'abbandono di questo presidio a difesa dell'equilibrio ecologico su cui si reggono tutta la pesca locale e l'economia turistica della fascia costiera orientale del nostro paese,

si chiede di sapere:

quali siano le reali intenzioni del Governo in materia;

se il Ministro per le politiche agricole non ritenga opportuno informare il Parlamento degli indirizzi che intende assumere in merito.

(4-09597)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Considerato che il fermo biologico costituisce uno strumento a difesa dell'equilibrio ecologico e a tutela dell'economia ittica, anche quest'anno è stato confermato il relativo provvedimento, inserendo degli emendamenti al disegno di legge (atto Camera n. 3528) recante misure in materia di pesca ed acquacoltura, attualmente all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati in sede legislativa.

A differenza, però, degli anni precedenti, il fermo biologico è stato attuato per il corrente anno attraverso un nuovo meccanismo che tiene conto degli orientamenti della Commissione europea.

In definitiva viene istituita una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, disposte dal Ministero in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 41 del 17 febbraio 1982.

La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato, nel rimborso degli oneri previdenziali dovuti per il medesimo personale e, limitatamente all'anno 1998, in un'indennità all'armatore per l'adeguamento alla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(8 settembre 1998)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere, sulla base della proposta di istituzione del giudice unico di primo grado

(Atto Senato n. 1245), quale sia il progetto governativo di utilizzo delle preture distaccate «non presidiate».

(4-03949)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. – La risposta al quesito formulato dall'interrogante si rinviene nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 51 del 1998 recante «Norme in materia d'istituzione del giudice unico di primo grado».

Posto che la ristrutturazione del tribunale come giudice unico non potrà non generare, almeno in una fase iniziale, obiettivi problemi sul fronte dell'edilizia giudiziaria, tale norma prevede quale rimedio parziale, seppure significativo, la possibilità di continuare ad utilizzare in via temporanea, a servizio del tribunale, gli immobili ubicati in comuni del circondario nei quali erano allocati gli uffici di una sezione distaccata di pretura non sostituita da una sezione distaccata di tribunale, a condizione che si tratti di edifici di proprietà dello Stato, ovvero di edifici di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati a norma dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

In tal modo, alcuni uffici – siano essi di pertinenza della sede principale del tribunale o di una sezione distaccata – potranno trovare sistemazione nei detti immobili, con il risultato di realizzare un considerevole risparmio di spesa e di far fronte alle urgenze più immediate: obiettivi, questi, al cui conseguimento è apparso, d'altro canto, necessario sacrificare la contrapposta esigenza dei fruitori del servizio giustizia di trovare concentrati gli uffici giudiziari nella stessa località e, possibilmente, nello stesso edificio. Si osserva, peraltro, a questo riguardo, come siffatto sacrificio risulti circoscritto sotto un duplice profilo. In primo luogo, infatti, è previsto che la decisione di far funzionare un ufficio fuori del territorio del comune in cui si trova la sede principale del tribunale o la sezione distaccata del quale costituisce articolazione venga assunta in esito ad un procedimento particolarmente «aggravato», tenuto conto che il relativo provvedimento è adottato dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate, e ciò dovrebbe garantire un esercizio del potere in discorso limitato ai soli casi di effettiva e inderogabile necessità

In secondo luogo e soprattutto, poi, va detto che l'utilizzazione degli immobili in parola è configurata come una «soluzione-ponte» volta a consentire l'immediato «decollo» della riforma in attesa di una definitiva sistemazione degli uffici. Essa, infatti, potrà essere disposta per un periodo non superiore a cinque anni: termine, questo, parametrato anche sulle esigenze di funzionamento delle «sezioni stralcio», che concorrono ad incrementare la «domanda» di aule di udienza (l'articolo 4, comma

1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, prevede, infatti, per i giudici onorari aggregati una nomina di durata quinquennale).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(21 agosto 1998)

PREIONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Preso atto della legge n. 147 del 1997, concernente «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;

attestato che l'articolo 3 affida al consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS il compito di determinare l'importo provvisorio di detto trattamento tra il 25 per cento e il 50 per cento del salario lordo medio annuo percepito dal lavoratore in Svizzera;

attestato altresì che detto trattamento per l'anno 1997 è stato determinato nella misura del 35 per cento (cioè del 70 per cento della misura massima determinabile);

attestato infine che per l'anno 1998 il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS in data 2 dicembre 1997 ha ritenuto invece di limitare detto importo alla misura provvisoria del 25 per cento (cioè del 50 per cento della misura massima determinabile);

verificato che nelle casse dell'INPS il deposito accumulato per i versamenti retrocessi dalla Svizzera per gli anni precedenti assomma alla rispettabile cifra di lire 150 miliardi,

si chiede di conoscere, alla luce di un mercato del lavoro frontaliero più stabilizzato rispetto ai fenomeni di crisi degli anni '90, in base a quali parametri previsionali il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia deciso:

per il secondo semestre 1997 di limitare il trattamento di disoccupazione alla misura del 35 per cento del salario medio annuo percepito in Svizzera;

per l'anno 1998 di ridurlo drasticamente in termini di trattamento provvisorio alla misura del 25 per cento, come sopra determinato (minimo previsto dalla legge).

L'interrogante chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia osservato tutte le disposizioni imposte dalla legge n. 147 del 1997.

(4-09028)

(22 dicembre 1997)

RISPOSTA. – Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, da corrispondersi nel limite massimo del trattamento speciale di disoccupazione non agricola erogato ai lavoratori italiani, è stato istituito dalla legge n. 228 del 1984.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 ha radicalmente modificato la precedente normativa prevedendo, tra l'altro, l'estensione della durata del suddetto trattamento da 180 a 360 giorni e la variazione dell'importo che deve essere stabilito, in via provvisoria, dal consiglio di amministrazione dell'INPS in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione.

Inoltre, nella determinazione dell'importo provvisorio del trattamento di disoccupazione in parola si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della precitata normativa:

delle somme versate in acconto e di quelle che si prevede saranno versate a saldo da parte della Svizzera;

delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 147 del 1997.

La consistenza finanziaria delle somme accantonate, alla data del 31 dicembre 1996, pari a 160 miliardi, è stata alimentata dalle somme rimborsate da parte svizzera che non hanno dato luogo alla erogazione di prestazioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 228.

La legge n. 147 del 5 giugno 1997 all'articolo 8 ha previsto che le suddette somme sono:

accantonate, nella misura del 50 per cento della loro consistenza, a riserva destinata a garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

destinate, per la parte eccedente, in quote annue non superiori al 10 per cento del fondo esistente al 1º gennaio dell'anno di entrata in vigore della presente legge, alla erogazione delle prestazioni.

Pertanto, per l'anno 1997 sono stati corrisposti due diversi importi:

dal 1º gennaio 1997 al 24 giugno 1997 a fronte di una somma massima erogabile di 11,4 miliardi è stato liquidato un importo provvisorio nella misura del 70 per cento del tetto massimo consentito;

dal 25 giugno 1997 al 31 dicembre 1997 a fronte di una somma massima erogabile di 56,6 miliardi, è stata prevista l'erogazione di una prestazione provvisoria nella misura del 35 per cento, pari al 70 per cento dell'importo definitivo (50 per cento della retribuzione).

Per l'anno 1998, a fronte di una somma massima erogabile di 76 miliardi, è stata prevista la corresponsione della prestazione provvisoria nella misura minima prevista dalla legge del 25 per cento.

Tale erogazione comporta un costo pari a 73 miliardi, coperto dalle rimesse svizzere per 60 miliardi, con un conseguente squilibrio finanziario di 13 miliardi che viene ripianato dall'utilizzazione delle disponibilità delle somme accantonate *ex* articolo 8 della legge n. 147 del 1997.

L'INPS ha precisato che il consiglio di amministrazione ha stabilito le suddette percentuali in via cautelativa, tenendo presente che l'entrata in vigore della nuova normativa potrebbe comportare l'aumento dei beneficiari, soprattutto in relazione ai più favorevoli importi dei trattamenti liquidabili e alla maggiore durata della prestazione.

Ciò premesso, l'Istituto ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge suddetta, il consiglio di amministrazione è tenuto a stabilire, entro 90 giorni successivi a quello in cui sarà pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute, l'importo definitivo della prestazione. Qualora il medesimo risulti superiore a quello provvisorio l'Istituto procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(7 agosto 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che presso l'auditorium del provveditorato agli studi di via Ripamonti a Milano giacciono abbandonate sul pavimento migliaia di cartelle dell'archivio «cessati 1975-1992» contenenti le pratiche relative ai percorsi di carriera di bidelli, maestri e presidi;

che i fascicoli testimoniano il percorso di lavoro delle figure sopra indicate, alcune delle quali ormai decedute (anche se la legge imporrebbe la conservazione dei fascicoli per almeno altri trenta anni), e, tra le altre cose, custodiscono il decreto di nomina, atto senza il quale è impossibile ricostruire la carriera ai fini pensionistici;

che la maggior parte dei fascicoli giacenti non contiene la relativa documentazione, sparsa sui pavimenti, ed è in stato di evidente deterioramento in quanto ammuffita dall'umidità: nel salone, infatti, quando piove, dal soffitto scroscia l'acqua,

si chiede di sapere:

per quale motivo la documentazione in premessa giaccia in questo vergognoso stato di totale abbandono e quali provvedimenti si intenda adottare per individuare e punire i responsabili di tale grave inadempienza;

se non si consideri questa situazione deleteria per l'immagine della pubblica amministrazione, ostacolante per coloro che hanno avuto o avranno necessità di reperire atti relativi al servizio prestato e onerosa per lo Stato, considerando che la maggioranza di coloro che sono andati in pensione negli anni '80 riceve la pensione provvisoria in attesa della

ricostruzione della carriera, determinando un arretrato che difficilmente si potrà recuperare.

(4-09665)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri si comunica che il provveditore agli studi di Milano, al riguardo interpellato, ha precisato che le notizie riportate dal quotidiano «La Repubblica», in data 10 febbraio 1998, in merito alla giacenza in stato di abbandono di cartelle d'archivio presso l'auditorium del provveditorato agli studi di via Ripamonti sono prive di fondamento.

Nell'archivio «storico» vengono conservati, in ordine alfabetico e distinti per qualifica, circa 40.000 fascicoli del personale cessato dal servizio nel periodo 1963-1977 e per i quali l'ufficio ha definitivamente complementato ogni adempimento.

I predetti fascicoli sono conservati in 125 armadi metallici collocati nell'unico spazio adeguato disponibile (all'origine doveva essere adibito ad auditorium) stante l'attuale struttura dell'edificio, dimostratosi, nel tempo, assolutamente inadeguato alle esigenze di un ufficio pubblico e per le molteplici attività che quotidianamente vengono svolte da questo ufficio scolastico provinciale.

A tale riguardo il provveditore agli studi ha anche fatto presente che sui sollecitazione del medesimo responsabile dell'ufficio scolastico provinciale la provincia di Milano si è già attivata per una nuova collocazione dell'ufficio stesso.

In merito ai fascicoli del personale cessato dal servizio nel periodo 1978-1996, e per i quali, comunque, sono stati predisposti, alle scadenze dovute, tutti gli atti relativi alla liquidazione della pensione provvisoria, gli stessi sono invece conservati in apposite scaffalature metalliche collocate nell'archivio generale in attesa che gli atti di cui sopra vengano perfezionati con il viso degli organi di controllo.

Tutti gli atti fondamentali relativi al percorso lavorativo del personale in servizio (circa 50.000 unità) (decreti di nomina, ricostruzione di carriera, eccetera) vengono conservati, invece, nell'archivio elettronico «densimatic» costantemente aggiornato, con notevole impegno, dal personale addetto, o collocati in archivi di settore in quanto alcuni atti non sono definitivamente perfezionati.

In merito, infine, a quanto fotografato dal quotidiano «La Repubblica» il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha fatto rilevare che trattasi non di fascicoli personali bensì di atti generici inizialmente disposti nell'archivio «storico» su appositi sostegni in attesa di essere inseriti nei fascicoli personali.

Il provveditore agli studi ha infine assicurato che nonostante le carenze di personale esistenti nell'ufficio scolastico provinciale tutti gli adempimenti vengono regolarmente espletati entro i prescritti termini

grazie alla professionalità ed al senso di responsabilità del personale in servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerato:

che sul quotidiano «La Repubblica» di sabato 14 marzo 1998 è stata pubblicata una notizia riguardante la nascita di un comitato dal nome Co.Bas.40 per 35;

che questo comitato di persone, formato da disoccupati meridionali, ha inviato una lettera a delle associazioni industriali, al ministro Treu ed al presidente della Confindustria e ha reso nota la disponibilità dei suoi associati di lavorare 40 ore settimanali con un salario di 35 per tutte le aziende del Nord che intendono investire al Sud;

che la lettera è stata accolta fovorevolmente dall'associazione industriali di Novara,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare delle iniziative per contrastare sul piano legislativo queste forme ormai ampie ed articolare di «accordi in peggio» rispetto alle garanzie e alle tutele previste dai contratti nazionali;

quali proposte possano essere presentate alle parti sociali per garantire, all'interno dell'autonomia degli accordi tra le stesse, il diritto costituzionale al lavoro ed a rapporti tra domanda ed offerta che garantiscano il rispetto della dignità della persona;

se non si ritenga che detto Co.Bas. 40 per 35 possa essere considerato una nuova forma di caporalato particolarmente odioso in quanto agisce in forma organizzata ad associativa dal momento che risulta che l'offerta di lavorare 40 ore per essere pagati 35 è valida solo se passa attraverso i disoccupati che aderiscono a questa «associazione».

(4-10177)

(19 marzo 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, volta a conoscere quali iniziative si intenda adottare per contrastare l'azione di un comitato denominato «Cobas 40 per 35» che ha reso nota la disponibilità dei propri associati a lavorare 40 ore settimanali con un salario di 35 per tutte le aziende del Nord che vogliono investire al Sud, è da far presente che l'articolo 36 della Costituzione individua i requisiti essenziali della retribuzione: la proporzionalità e la sufficienza. Orbene, proprio in virtù del criterio della proporzionalità, la retribuzione deve

essere determinata secondo un criterio obiettivo di equivaleza alla quantità e qualità del lavoro prestato, tenendo cioè presenti tutti gli elementi di valuzione della prestazione tra i quali appunto l'orario di lavoro. Di conseguenza, non si ritiene, in linea di principio, possibile erogare una retribuzione riferita ad un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate.

Tuttavia – proprio perchè nel nostro ordinamento è operante il principio di autodeterminazione sindacale comportante la possibilità per una stessa categoria, settore o area contrattuale, di stipulare più contratti collettivi – è compito dell'amministrazione vigilare affinchè il fenomeno che si concreta nella stipulazione di contratti collettivi che prevedono condizioni inferiori rispetto a quelle risultanti nel settore della contrattazione definita dalle organizzazioni sindacali, più rappresentative, non determini palesi violazioni di legge.

Pertanto, l'azione degli uffici competenti di questo Ministero sarà mirata ad assicurare un'adeguata vigilanza affinchè vengano rispettate le disposizioni di legge relative ai vari istituti di protezione del lavoro.

Inoltre, unitamente all'INPS, si avrà cura di vigilare in ordine all'osservanza dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di contributi previdenziali. La norma richiamata ha sancito che, nel caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria (come nei casi in questione), la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative della categoria.

Si assicura, infine, la necessaria vigilanza in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo *ex* articolo 5 della legge n. 608 del 1996, così come modificato dall'articolo 23 della legge n. 196 del 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 agosto 1998)

ROSSI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che presso la scuola media statale «Lorenzo Lotto» del comune di Covo (Bergamo) il preside professor Alfredo Giudici ha istituito, oltre alle sezioni A e B, anche la sezione C composta soltanto da 5 studenti per la classe prima, 2 studenti per la classe seconda e 2 studenti per la classe terza, disattendendo quanto previsto dai parametri minimi indicati nel decreto interministeriale n. 176 del 15 marzo 1997, concernente disposizioni riguardanti la riorganizzazione della rete scolastica;

che nonostante la decisione del provveditore agli studi di Bergamo dottor Antonio Campese di chiudere il plesso scolastico del comune

di Antegnate (Bergamo), trasferendo gli alunni alla scuola del comune di Covo, la comunità locale si è fatta carico della gestione finanziaria, amministrativa e didattica del plesso di Antegnate dando vita ad una scuola autogestita;

considerato che il preside giustificherebbe il mantenimento della sezione C riconoscendo regolarmente iscritti e contemporaneamente assenti gli studenti che frequentano la scuola autogestita di Antegnate,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno istituire una commissione *ad hoc* per verificare come mai le autorità scolastiche locali, nonostante la decisione della comunità locale di autogestire la scuola del comune di Antegnate, abbiano istituito nel contempo presso la scuola del comune di Covo una sezione composta complessivamente da 9 studenti, considerando assenti ingiustificati gli studenti che continuano a frequentare la scuola di Antegnate;

per quale ragione il preside della scuola «Lorenzo Lotto» non proceda a presentare denuncia agli organi competenti nei confronti delle famiglie degli alunni che risultano assenti, dal momento che questi avrebbero superato i 15 giorni continuativi di assenza ingiustificata previsti dalla legge vigente in materia;

se, alla luce di quanto esposto, non si ritenga ragionevole e opportuno mantenere aperto il plesso scolastico di Antegnate, considerata la disponibilità sia dei genitori sia dell'ente locale di provvedere direttamente al sostenimento dei costi di gestione della scuola, in luogo dell'istituzione della sezione C presso la scuola media statale «Lorenzo Lotto» di Covo, dal momento che ciò non ha portato ad alcun risparmio economico in termini di riduzione del numero dei docenti.

(4-09653)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Il competente provveditore agli studi di Bergamo, nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998, con decreto del 3 aprile 1997, ha disposto la soppressione della scuola media di Antegnate, sezione staccata di Covo; pertanto i 20 alunni della prima classe, i 14 della seconda ed i 22 della terza sono stati assegnati alla scuola media di Covo, distante soltanto 2 chilometri ed ospitata in un edificio nuovo, spazioso e dotato di laboratori, palestra, piscina.

Tale soppressione ha comportato, ai fini dell'organico provinciale, la formazione di tre sole prime classi a Covo, invece di quattro.

Avverso tale provvedimento il comune di Antegnate ha prodotto ricorso al TAR che lo ha comunque respinto, come è stato anche respinto l'appello al Consiglio di Stato: nelle more di tali ricorsi è stato costituito un «Comitato culturale antegnatese» allo scopo di mantenere aperta la scuola.

Il 15 settembre 1997, inizio dell'anno scolastico, soltanto 6 ragazzi della prima, 2 della seconda e della terza si sono presentati alla scuola media di Covo, mentre gli altri si sono recati alla scuola soppressa di Antegnate, dove è iniziata l'attività di una «scuola autogestita» dal comitato predetto.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale, sempre in contatto con il preside di Covo, il sindaco di Antegnate ed il prefetto, ha incontrato ripetutamente genitori ed amministratori comunali e, per trovare una soluzione alla vicenda, ha proposto la chiusura graduale della scuola di Antegnate con lo spostamento a Covo soltanto degli alunni della prima classe ed il comune, da parte sua, avrebbe gestito il servizio di trasporto.

La proposta non è stata accettata ed è anzi stata confermata la volontà dei genitori di non far frequentare la scuola statale ai propri figli.

Il provveditore agli studi di Bergamo, per lasciare comunque aperta una possibilità di ripensamento da parte dei genitori e risolvere quindi la controversia, ai sensi della circolare ministeriale n. 468 del 31 luglio 1997, che vieta di spostare il personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'attività didattica, ha lasciato le classi ed i docenti previsti dall'organico per la scuola di Covo, sia pure per un numero limitato di alunni.

Alla luce di quanto espresso si ritiene che l'operato del provveditore sia stato rispettoso della normativa vigente e si precisa che il risparmio economico, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è da riferirsi alla classe prima in meno attivata presso la scuola di Covo.

Si può comunque ritenere che la questione sia al momento risolta in quanto i bambini di Antegnate che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la 1ª media sono stati iscritti presso la scuola di Covo.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(5 agosto 1998)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nei «contratti d'area» di Crotone e Manfredonia, recentemente firmati presso la Presidenza del Consiglio, con una pratica inaccettabile ed inefficace anche sul piano dell'incremento occupazionale, si operano forti riduzioni salariali rispetto agli stessi minimi contrattuali, si blocca ogni contrattazione articolata per quattro anni, si dilatano straordinari e contratti a termine rispetto a quanto previsto dai contratti stessi, si estendono nel tempo apprendistato e formazione-lavoro con livelli inferiori di inquadramento;

che di conseguenza, in deroga ai contratti ed alle leggi vigenti (strumenti della programmazione concertata), per circa 4 anni i lavoratori riceveranno la medesima retribuzione con inquadramento al primo livello (un milione circa al mese per circa 170 ore di lavoro);

che i contratti a tempo determinato, «prescindendo dalle causali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva», saranno di 24 mesi; in questo modo si distrugge tutta la normativa vigente in materia di stagionalità, sostituzioni, eccetera;

che la fase formativa non sarà retribuita (e qui si raggiunge il colmo, perchè la fase formativa potrebbe essere retribuita utilizzando i fondi comunitari, ma, evidentemente, si preferisce non utilizzarli per non retribuire i lavoratori);

che l'apprendista, nel contratto nazionale in vigore, ha la seguente progressione di retribuzione:

2° livello di professionalità: 1° semestre (67 per cento)
2° semestre (72 per cento)
3° semestre (77 per cento)
4° semestre (82 per cento)
5° semestre (90 per cento)
6° semestre (89 per cento)
quarto anno (95 per cento);

che gli accordi conclusi, invece, violando la legge che regola la stipulazione dei «contratti d'area» ed altre recenti norme, prevedono la seguente rimodulazione:

per il primo anno 60 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato;

per il secondo anno 75 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato;

per il terzo anno 85 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato;

per il quarto anno 90 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato;

che vengono, in tal modo, violati i minimi contrattuali ed il contratto nazionale di lavoro degli apprendisti, che vieta l'utilizzo di apprendisti in lavori non qualificati e di serie (in alcune aziende che si allocheranno nell'area di Manfredonia sono previsti lavori di serie);

che molte altre violazioni potrebbero essere illustrate, tali da smantellare interi segmenti del diritto del lavoro (oltre che abolire la contrattazione),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire per l'annullamento o la revoca di questi «contratti d'area», firmati presso la Presidenza del Consiglio (che se ne assume, quindi, la responsabilità per quanto riguarda la regolarità e la legittimità), i cui contenuti violano molte norme, a partire dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (attuata con delibera CIPE del 21 marzo 1997) che espressamente recita: «An-

che nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

se non si ritenga opportuno che siano riconvocate le parti sociali per sottoscrivere condizioni consone al rispetto delle leggi vigenti e garantire un lavoro qualificato e tutelato ai giovani inoccupati e disoccupati delle aree interessate.

(4-10004)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto si osserva, in via preliminare, che i contratti d'area si pongono come nuovi strumenti di intervento in aree svantaggiate, volti ad incentivare l'occupazione attraverso il superamento del preesistente schema assistenzialista ed a favorire la concertazione quale strumento portante della riforma del mercato di lavoro, nell'intento di offrire maggiore capacità di risposta, non inflazionistica, alla ripresa della domanda che si va lentamente manifestando.

In quest'ottica, i contratti stipulati per le aree di Manfredonia e di Crotone perseguono l'obiettivo di creare le condizioni che le parti firmatarie hanno ritenuto più favorevoli per lo sviluppo di iniziative produttive, finalizzate all'incremento dei livelli occupazionali in quelle medesime aree interessate da forti crisi strutturali, con conseguenti forti riduzioni di personale e chiusure di impianti di importanti aziende pubbliche e private.

Dall'esame di detti contratti emerge che lo strumento che le stesse parti hanno individuato come il più confacente all'attuazione del menzionato obiettivo è quello di realizzare un sistema di interventi, con il contributo di tutti gli organismi firmatari, nel quale il contenimento del costo del lavoro assume una particolare rilevanza.

Ciò premesso, si precisa che la determinazione della misura della retribuzione esula dalla regolamentazione normativa, ma è di esclusiva pertinenza delle parti sociali che, nell'ambito della contrattazione collettiva, la definiscono in tutti i suoi aspetti. Pertanto è prerogativa delle stesse parti firmatarie dei contratti collettivi apportare modifiche alle clausole contrattuali laddove si ravvisino esigenze ritenute primarie. I contratti di area di Crotone e Manfredonia, pur avendo apportato deroghe alle disposizioni contrattuali, particolarmente in materia di formazione e lavoro e apprendistato, non hanno violato le norme di legge vigenti. È di tutta evidenza, che, laddove i contratti d'area non abbiano espresso deroghe alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, siano applicabili le disposizioni contrattuali e, in mancanza, quelle legislative.

In ordine ai minimi contrattuali, l'esame dei due contratti d'area in questione non ha evidenziato alcun blocco dei minimi retributivi fissati

dai contratti collettivi nazionali. Tuttavia gli articoli 4 (Crotone) e 12 (Manfredonia) prevedono la moratoria della contrattazione integrativa aziendale, che impedisce la possibilità di applicare aumenti retributivi collegati ai risultati aziendali, per un massimo di un ciclo di contrattazione (4 anni).

Peraltro, occorre precisare che l'applicazione di tale moratoria è espressamente limitata ai nuovi insediamenti industriali e agli ampliamenti che si realizzano all'interno delle aree interessate.

Ferma restando l'ampia facoltà riservata alle parti in materia di retribuzione, appare opportuno far rilevare che i risultati aziendali, nel caso di nuovi investimenti, essendo la retribuzione contrattuale di secondo livello correlata strettamente agli incrementi di produttività, qualità e ad altri elementi di competitività, possano essere misurati solo dopo un ragionevole lasso di tempo, che nelle specifiche circostanze le parti contraenti hanno determinato in 4 anni.

Con riferimento al contratto di apprendistato, i firmatari nei due contratti di area hanno espressamente stabilito la deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie professionali interessate sia per la durata dello stesso contratto di apprendistato, sia per le percentuali di paga da applicare.

In ordine, poi, alle percentuali di paga degli apprendisti, il menzionato contratto collettivo stabilisce che la percentuale di paga base dell'apprendista non sia inferiore al 76 per cento del minimo tabellare del lavoratore qualificato per il livello di appartenenza, mentre nei contratti d'area detta percentuale è pari al 60 per cento.

Ciò rilevato, per l'inquadramento degli apprendisti a fine periodo, come pure per l'applicazione degli aumenti retributivi derivanti da eventuali rinnovi del contratto collettivo nazionale, dovrà farsi riferimento alle norme contrattuali per i settori interessati. Lo stesso vale per quanto riguarda il riconoscimento dell'anzianità maturata.

Infine, per quanto attiene il contratto di formazione e lavoro, la prevista possibilità di non computare le ore dedicate all'addestramento dei lavoratori, successivamente alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, entro un tetto massimo di 40 ore annue, riguardando l'aspetto retributivo, rientra nelle materie attribuite dal legislatore all'iniziativa delle parti sociali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(5 agosto 1998)

SALVATO, MANZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 che prevede la possibilità di anticipare la data di pensionamento in caso di attività usuranti

non è ancora operativo, non essendo stati emanati i decreti interministeriali atti a regolamentare la materia;

che questa impossibilità di applicare una legge dello Stato è molto grave e sta deprivando moltissimi lavoratori della possibilità di usufrire di un loro diritto,

si chiede di sapere se si intenda urgentemente adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente.

(4-00704)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – Come è noto, l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedeva per i lavoratori del settore privato e per quelli autonomi assicurati presso l'INPS l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti.

Ai fini della suddetta individuazione questa amministrazione avrebbe dovuto emanare un decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

Per quanto concerne, invece i lavoratori del settore pubblico, la procedura da seguire, descritta all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 374 del 1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 335 del 1995, disponeva la predisposizione di un decreto di individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, di concerto tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del lavoro.

Si deve rappresentare che le confederazioni sindacali, pur invitate, con nota dell'11 dicembre 1995, a formulare il parere previsto dalla legge e nonostante i successivi solleciti, inoltrati in data 27 giugno e 19 maggio 1997, non hanno fornito adeguate risposte per la definizione della problematica.

In considerazione di quanto esposto, si è proceduto ad attivare le disposizioni indicate in premessa, che prevedevano, in mancanza delle proposte congiunte suindicate, la individuazione delle mansioni particolarmente usuranti tramite un provvedimento di questa amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro e previo parere espresso da una apposita commissione tecnico-scientifica, da costituire con il Ministro della sanità. Si è provveduto, quindi, a chiedere al Ministero della sanità il parere in merito alla composizione della predetta commissione e ad effettuare le designazioni di propria competenza.

Si deve rappresentare, comunque, che la recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto delle variazioni al riguardo. Infatti, l'articolo 59, comma 11, ha statuito che i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti debbano essere fissati con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della

programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica e per gli affari regionali.

Il suddetto decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, su parere della commissione tecnico-scientifica. Quest'ultima è stata istituita l'8 aprile 1998 e consta di venti componenti, rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La predetta commissione si è insediata il 30 aprile 1998 e sta attualmente procedendo alla selezione dei criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(7 agosto 1998)

SERENA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, dopo la firma del decreto ministeriale n. 10334 del 24 giugno 1972, il parere favorevole della regione Veneto e la firma delle relative licenze edilizie da parte degli allora sindaci di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro (Venezia), è stato dato avvio alla costruzione della raffineria ANIC Alto Adriatico;

che tale raffineria occupa un'area di circa 400 ettari del migliore terreno agricolo, in origine proprietà della società Novarese Lombarda che la cedette alla ditta Armando Furlanis, che a sua volta la cedette all'ANIC;

che detta raffineria, da tempo completata, non è mai entrata in funzione e che l'intero complesso giace attualmente in uno stato di completo abbandono,

l'interrogante chiede di sapere:

a) a quanto ammonti la spesa sostenuta per l'erezione di questa ennesima «cattedrale nel deserto»;

b) su chi si debbano far ricadere le responsabilità di questo grave sperpero;

c) quale eventuale nuova destinazione si intenda dare all'area in questione.

(4-03078)

(28 novembre 1996)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ENI spa, si fa presente quanto segue.

Il progetto per la costituzione della raffineria ANIC Alto Adriatico non venne completamente attuato a seguito dei pesanti effetti prodotti dalla crisi petrolifera dei primi anni Settanta sul comparto della raffinazione.

Dei cinquecentoventi ettari di terreno, trecentoquaranta furono rivenduti a prezzo di mercato e, quindi, restituiti all'agricoltura, i restanti centottanta vennero utilizzati per la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti petroliferi.

Le attrezzature impiantistiche relative all'impianto di raffinazione, in fase di avanzata realizzazione, vennero cedute ad operatori esteri e, pertanto, rimosse dal sito. Il deposito, dopo alcuni anni di attività, venne chiuso per motivi di scarsa redditività economica.

In data 30 dicembre 1997, gran parte dell'area su cui insisteva il sopracitato deposito è stata venduta alla società Portolegno srl che, presumibilmente, vi realizzerà attività di supporto per la piccola e media impresa, mentre il rimanente lotto di 55.000 metri quadrati è stato riservato all'Agip Petroli per le esigenze del gruppo ENI.

Attualmente, il suddetto lotto è a disposizione della società Ambiente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(7 settembre 1998)

SERVELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che già nella esistente situazione di difficoltà dell'occupazione nell'intera zona dell'Abbiatense si è inserita la grave situazione dell'azienda CAGI di Motta Visconti;

considerato:

che l'azienda ha varato un piano di ristrutturazione che paralizza, in particolare, le lavoratrici anche in violazione di accordi sottoscritti nel 1994;

il grave impatto sociale che questa iniziativa aziendale viene a creare nella zona,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro intenda intervenire nei confronti dell'azienda affinchè questa ponga in essere tutte le iniziative atte a favorire il mantenimento ed il rilancio dell'occupazione;

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per affrontare la grave crisi occupazionale che si sta verificando nella zona sud-ovest di Milano denominata Abbiatense-Magentino.

(4-03889)

(28 gennaio 1997)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica occupazionale, scaturente dalla specifica realtà della azienda Cagi di Motta Visconti, affrontata dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

A seguito di grosse difficoltà derivanti sia dalla riduzione di commesse, per la generale crisi economica ed in particoalre per il settore tessile-abbigliamento, sia dalla concorrenza dei prodotti provenienti dai paesi dell'Est europeo e dall'Oriente, la ditta Cagi spa, in data 28 marzo 1994, stipulava un accordo con le organizzazioni sindacali per la messa in mobilità di 152 lavoratori di cui 121 dipendenti dello stabilimento di Motta Visconti, 29 dipendenti dello stabilimento di Cilavegna e 2 dipendenti della sede di Milano.

A tale accordo fece seguito un incontro, in data 31 marzo 1994, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Pavia che confermò quanto già concordato. In tale accordo si prevedeva, inoltre, un graduale accentramento produttivo nello stabilimento di Cilavegna, che venne puntualmente attuato con il trasferimento di lavoratori presso la suddetta unità produttiva.

Nel 1996, a seguito di ulteriori difficoltà, l'azienda in argomento fece ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria e nel novembre 1996 produsse una istanza per la messa in mobilità di 34 lavoratori, dipendenti dello stabilimento di Cilavegna.

Presso la direzione provinciale del lavoro di Pavia fu avviata la consultazione tra le parti, al fine di addivenire ad una definizione della vertenza, ma la trattativa si concluse, in data 29 gennaio 1997, con un verbale di mancato accordo.

In data 7 febbraio 1997 la procedura si concluse e la Cagi spa mise in mobilità 34 lavoratrici.

Al momento, dalle dichiarazioni rilasciate dalla direzione dello stabilimento di Cilavegna, nel corso degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Pavia, in data 1° giugno 1998, emerge che la società Cagi è in grado di garantire gli attuali livelli occupazionali. I suddetti, alla data del 30 aprile 1998, risultano quantificati in 170 dipendenti, di cui 69 a Cilavegna, 63 a Motta Visconti, 35 presso la sede di Milano e 3 presso il negozio di Rosate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(5 agosto 1998)

SPECCHIA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, affidava al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la modificazione dei limiti di reddito e degli importi degli assegni al nucleo familiare indicati

nelle tabelle di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1996, stabilendone i criteri;

che all'articolo 3, lettera *a),* punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, fra detti criteri era esplicitato che venissero previste «fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare»;

che il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 marzo 1997 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997) non prevede distinte fasce di reddito per ciascuna consistenza numerica familiare, continuando ad accomunare la numerosità di sette componenti con le numerosità superiori, contravvenendo pertanto al disposto legislativo; l'innovazione di prevedere per ciascun componente oltre il settimo una maggiorazione dell'assegno rappresenta solo una conseguenza parziale dell'innovazione legislativa richiamata, dato che in relazione a ciascuna numerosità oltre il numero sette non vengono individuate distinte fasce di reddito per l'accesso all'assegno,

si chiede di conoscere:

quali motivazioni abbiano indotto a non adempiere alla prescrizione legislativa sopra richiamata;

se non si intenda adottare con urgenza gli strumenti correttivi del soprarichiamato decreto, consentendo alle famiglie numerose interessate di recuperare anche per il 1997 quanto dovuto, dando larga diffusione all'informazione al riguardo;

se non si intenda adempiere in modo semplice e praticabile, aggiungendo una nota alle tabelle che stabilisca che per ciascun componente oltre il settimo la soglia di reddito per l'accesso al beneficio è aumentata di un importo di lire «x» (ragionevole stabilire lire 4.500.000, importo corrispondente all'incirca all'aumento di reddito massimo ammissibile per godere dell'assegno che nell'attuale tabella scatta con l'aumento di un componente, fino a 7); solo la combinazione di un aumento del limite massimo di reddito per ciascun componente oltre il settimo e della disposizione già contenuta nel decreto di un aumento dell'assegno (di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo) consente di poter affermare che il disposto legislativo surrichiamato sia rispettato.

(4-08283)

(30 ottobre 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che il decreto interministeriale del 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1998, ha stabilito i seguenti incrementi:

aumento di lire 1.000.000 dei limiti di reddito familiare annuo in ciascuna fascia, con conseguente variazione della distribuzione dei beneficiari in seguito al passaggio alla fascia superiore di parte dei nuclei familiari;

aumento percentuale differenziato per le seguenti tipologie di nuclei familiari:

a) 5,5 per cento per nuclei con entrambi i genitori e senza componenti inabili;

b) 10 per cento per nuclei monoparentali o in presenza di componenti inabili;

c) 15 per cento per nuclei monoparentali e in presenza di componenti inabili.

In particoalre, per quel che riguarda le richieste dell'interrogante è stato decretato un ulteriore aumento del 10 per cento dell'importo complessivo dell'assegno per i nuclei composti da più di 7 componenti, a partire dall'ottavo componente, nonchè confermata la maggiorazione fissa di lire 104.000 mensili per ogni figlio.

Si fa presente, infine, che tali aumenti sono stati riportati nelle note alle tabelle allegate al citato decreto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(5 agosto 1998)

VALENTINO, BONATESTA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che l'esito del *referendum* del 29 settembre 1996, con il quale la popolazione di Monfalcone si è espressa negativamente in ordine alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione, ripropone le direttive a suo tempo assunte dal Governo Dini afferenti la riconsiderazione del progetto di Montalto di Castro ove mai la consultazione comunale non avesse avuto esito favorevole;

che l'Enel ha già sottoscritto un impegno con la Nigeria volto ad utilizzare parte del gas (GNL) colà prodotto;

che le clausole contrattuali impongono comunque all'Enel di provvedere ai pagamenti ipotizzati anche in caso di mancato prelievo del gas;

che gli impianti di rigassificazione programmati subiranno un notevole ritardo e di conseguenza non potrà essere importato il metano liquido dalla Nigeria;

che il mancato rinvenimento di una idonea e tempestiva soluzione determinerà un esborso elevatissimo senza che si realizzi la controprestazione contrattualmente ipotizzata;

che allo stato il mancato rispetto del contratto in argomento determina l'obiettiva possibilità che il gas disponibile nel paese non sia sufficiente alle esigenze attuali, nonchè comporta il reale pericolo di ritardare l'alimentazione a metano di talune centrali alimentate, come Montalto di Castro, con l'evidente grande pregiudizio sotto il profilo ambientale;

che le informazioni di stampa rilevano, addirittura, che il Ministro dell'ambiente ha manifestato disinteresse rispetto all'impianto GNL di Montalto di Castro,

si chiede di conoscere:

se sia vero, innanzitutto, l'orientamento governativo in ordine al presunto disinteresse sull'impianto di Montalto;

quali iniziative si intenda adottare al fine di evitare che l'Enel debba affrontare i gravosissimi impegni economici derivanti dal contratto stipulato con la Nigeria senza poter beneficiare delle controprestazioni previste, il tutto per fatti imputabili alla lentezza ed alla problematicità che hanno caratterizzato le attività sin qui svolte;

se risulti che l'Enel per ovviare alla incapacità di acquisire con strutture autonome il gas nigeriano stia negoziando l'intervento di paesi stranieri al fine di attenuare un pregiudizio economico che avrebbe potuto evitarsi se si fosse operato con un'accortezza pari all'entità del progetto da realizzare.

(4-02333)

(15 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La realizzazione del terminale di Montalto di Castro – pur teoricamente possibile in base ai decreti del 1995, a seguito dell'abbandono da parte della SNAM della progettata costruzione dell'impianto di rigassificazione a Monfalcone dovuta all'esito negativo del *referendum* consultivo tenutosi il 29 settembre 1996 in ambito locale – è stata ritenuta impraticabile dall'Enel tenuto anche conto della ferma opposizione a tale opera assunta dalle forze ambientaliste e, quindi, del concreto rischio che l'opera potesse comunque essere portata a compimento entro l'ottobre 1999, data di consegna dei primi carichi.

L'Enel ha, pertanto, prospettato tale situazione alla NLNG (Nigeria LNG Limited) al fine di ricercare congiuntamente soluzioni alternative per la ricezione del GNL oggetto del contratto ventennale di fornitura, ma la società nigeriana nel dicembre 1996 ha inaspettatamente avviato la procedura di arbitrato internazionale in base alle clausole del contratto. L'Enel, pur contrastando nella sede arbitrale le richieste avanzate dalla NLNG mediante la rappresentazione della obiettiva impossibilità sopra descritta, ha, nel contempo, continuato a ricercare assieme alla società nigeriana soluzioni alternative che permettessero la ricezione dei carichi di gas previsti dal contratto.

Il 31 dicembre 1997 l'Enel e la società nigeriana NLNG Ltd hanno concluso un accordo (Revised Agreement) destinato a sostituire l'originario contratto di fornitura stipulato nel 1992. Le parti hanno altresì firmato un accordo (Settlement Agreement) per la contestuale chiusura dell'arbitrato in corso.

Il testo dell'accordo prevede che l'Enel riceva l'intero quantitativo di 3,5 miliardi di mc/annui di gas naturale liquefatto presso il terminale francese di Mointoir di proprietà della Gas de France. La Gas de France

riconsegnerà all'Enel un quantitativo equivalente di gas/GNL in parte a Baumgarten, frontiera austro-slovacca (per il successivo trasporto in Italia a cura della SNAM) e, per la parte restante, presso il terminale di rigassificazione SNAM di Panigaglia.

Secondo quanto precisato dall'Enel la soluzione prescelta, tenuto conto dell'affidabilità dei *partner* coinvolti, rappresentati da provati operatori del settore a livello internazionale, nonché della tipologia delle strutture interessate (impianto di rigassificazione già esistente), assicura il maggior grado possibile di fattibilità in relazione ai tempi previsti d'avvio delle forniture nigeriane (ottobre 1999).

Riguardo agli aspetti economici della soluzione individuata, l'Enel ha precisato che il costo relativo alla soluzione alternativa individuata, che verrà sostenuto dalla società, sconta il risparmio relativo alla mancata costruzione del terminale di rigassificazione per la ricezione del GNL in Italia, portando anche in conto gli oneri di *take or pay*, nonché gli oneri finanziari che sarebbero in ogni caso derivati dall'inevitabile slittamento della data di ultimazione del terminale di Montalto rispetto ai programmi originari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo
BERSANI

(7 settembre 1998)

VEDOVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge n. 148 del 5 giugno 1990 prevede, all'articolo 10, l'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare;

che a distanza di 7 anni dall'entrata in vigore di tale disposizione la stessa risulta ampiamente disattesa;

che tale situazione dà luogo in molti casi alla impossibilità dell'insegnamento di qualsiasi lingua straniera, a causa della assenza di insegnanti abilitati, oppure all'insegnamento di una lingua diversa da quella prescelta per la disponibilità dell'insegnamento di una unica lingua;

che in molti altri casi i genitori provvedono direttamente ad ovviare alle carenze assumendosene i relativi oneri economici,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno di fatto impedito sino ad oggi una reale applicazione della norma richiamata determinando una effettiva disuguaglianza tra i piccoli utenti della scuola;

quali siano i provvedimenti che si intenda assumere per porre rimedio alla situazione attuale.

(4-08593)

(19 novembre 1997)

RISPOSTA. – In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la gradualità dell'estensione dell'insegnamento della lingua straniera, avviato dall'anno scolastico 1992-1993, è prevista dalla legge di riforma nel momento stesso in cui stabilisce che tale insegnamento è impartito dagli insegnanti elementari di ruolo che abbiano conseguito la necessaria competenza linguistica nei corsi di formazione autorizzati da questo Ministero.

Dal primo anno di applicazione delle norme sono stati autorizzati 1.000 corsi di formazione e sono stati formati circa 20.000 docenti. Ciò ha consentito di raggiungere nell'anno scolastico in corso una percentuale di diffusione della lingua straniera nelle classi terza, quarta e quinta di circa l'80 per cento a livello nazionale.

L'obiettivo di questa amministrazione è di coprire al 100 per cento il fabbisogno per le classi terze, quarte e quinte entro il 2000 proseguendo le iniziative di formazione degli insegnanti che si renderanno disponibili per l'insegnamento della lingua straniera.

A tal fine i provveditori agli studi sono stati invitati a formulare proposte per l'attivazione di nuovi corsi.

Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

(6 agosto 1998)